CONTINUAZIONE

DELLE OSSERVAZIONI

PER SERVIRE DI REPLICA

ALLA

RISPOSTA DEL FISCO

NELL' AFFARE

DEI

CONTI DELLA GHERARDESCA.

IN FIRENZE L'ANNO MDCCLXXIV.

PER GAETANO CAMBIAGI STAMPATOR GRANDUCALE

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

CONTINUAZIONE
DELLE OSSERVAZIONI

ILLUSTRISSIMI, E CLARISSIMI SIGNORI.

Enetrato dal ſentimento della mia inſufficienza, credei che ſe mi era ben riuſcito di replicare al Sig. Avverſario con le *Oſſervazioni ſtampate*, non avrei potuto fare altrettanto, qualora egli aveſſe ripreſa intrepidamente la penna.

Ma lungi dallo ſcoraggirmi, fu per me conſolante la lettura della *Riſpoſta* (1), contro di cui non fu d'uopo di molto ſtudio per replicare opportunamente.

Volle la noſtra fortuna che mai non ſiaſi veduta una ſtampa, ove compariſca volontà più forte nel riſpondere, non curanza maggiore degli argomenti contrari, maggior coſtanza nel ſoſtenere l'aſſunto intrapreſo (2).

 Di

(1) *Riſpoſta alle Oſſervazioni nell' Affare Gherardeſca* uſcita nell' Ottobre 1773.

(2) Serva un'eſempio ſolo. Nella noſtra *Difeſa* ſtampata nel 1771. fu detto per incidenza, che *Coſtanza de' Medici* moglie del Conte Ugo della Gherar-

Di tre parti è composta quella Replica I. Per ritorcere in nostro svantaggio la Protesta da noi rinnuovata di esser Sudditi di S. A. R. nostro Signore. II. Per riferire certi Documenti ritrovati di nuovo. III. Per insistere nella riprensione dei pretesi errori del nostro Difensore.

Siccome il fondamento maggiore di questo scritto consiste nella ferma persuasione, *che niuno possa leggere la nostra Difesa stampata nel* 1771, così per rispondere adeguatamente, oltre alcune avvertenze di più, *accennerò soltanto il luogo della medesima*, ove si dà alle cose opposte copiosissimo schiarimento.

ARTIC. I.

Che i Gherardeschi sian Sudditi di S A. R. nostro Signore non significa che secondo i Patti non sian Padroni della Contea raccomandata alla Corona Toscana.

SI forma il primo attacco con un' equivoco affatto scoperto. Si mostra di accettare la Protesta fatta nelle *Osservazioni*, ove si disse „ *Noi fummo sempre, siamo, e sa-* „ *remo i sudditi più rispettosi, e più umili* „ si vuole che tal

rardesca era *Cugina* di Cosimo I. *Così a pag.* 4. *e* 467.

Rispose il Fisco nella *Confutazione*. Negò questa Parentela, chiamò solenne sbaglio l' averla asserita, portò l' Albero delle due Famiglie, vituperò il nostro Difensore nella più acerba maniera. *Così a p.* 7.

Io replicai nelle *Osservazioni*, che Costanza era Cugina del Granduca, perchè dell' una, e dell' altro fu Avolo *Iacopo Salviati*, essendo Padre di *Maria*, e di *Francesca* loro respettive Madri. *Così a p.* 11. *e* 12.

Risponde ora il nostro Avversario *a pag.* 11. *della sua Risposta* „ *che inutilmente nelle con-* „ *trarie Osservazioni si riporta un* „ *attacco per mezzo di Femmine* „ di altra privata Famiglia, at- „ tacco che io non ero obbliga- „ to di ricercare per distruggere „ il sistema della contraria scrit- „ tura. „

Chi crederebbe mai che si potessero immaginare risposte sì fatte per sostenere sbagli così evidenti?

tal dichiarazione faccia cessare ogni lite, e vien colorita in tal modo da far credere al pubblico che essa appartenga alla controversia presente, e che in quell'occasione soltanto siaci uscita di bocca. Si tenta d'insinuare che la medesima è in opposizione colla *Difesa stampata* (1), e si fa ogni sforzo per farla comparire nuovissima, e finora inaudita (2).

Chi non crederebbe, dalla maniera in cui questa inetta opposizione vien presentata, che noi soltanto nelle *Osservazioni* avessimo fatta tal confessione?

Ma pure, malgrado questi sforzi, e questi così inutili compensi, è certo che continuatamente, e assai prima, abbiamo parlato con gli stessi sentimenti di verità, e di rispetto. Tuttora esistono le nostre suppliche, tuttora si trovano le nostre Memorie, e le nostre rappresentanze.

La controversia dunque poteva dirsi terminata avanti di incominciare, giacchè quando la Sovrana Beneficenza si degnò di raccogliere le nostre umilissime suppliche, ognuna di esse aveva in fronte questa divisa di onore, e quella dichiarazione che il Fisco spaccia per cosa tanto recente.

Se tal *Protesta* facesse a causa, e ritenesse quella attività che ora se le attribuisce, converrebbe credere che il Ministero, e le Signorìe Loro Illustris, e Clarissime avessero a torto lasciata correre una questione, incominciata da noi che portammo sempre in trionfo quel glorioso carattere di fortunata dipendenza di Sudditi, e sempre parlammo con l'uniformità dello stesso linguaggio.

 For-

(1) Così a *pag.* 4. „ E la Causa „ si potrebbe dir terminata se do„ po la detta ingenua confessio„ ne non avessero i medesimi Sigg. „ Avversarj aggiunto che son „ *Raccomandati alla Corona Toscana*, il che implica contradi„ zione coll'esser Sudditi, giac„ chè Accomandato e Suddito „ son due termini fra loro stessi „ inconciliabilmente contrarj, e „ alla *pag.* 8. *Ivi* Ognun vede „ che era stato scritto tutto all' „ opposto di ciò che hanno det„ to i suoi Sigg. Principali, e di „ che nelle Osservazioni alla p. 3. „ si sono pubblicamente prote„ stati.

(2) Così dal principio fino alla pag. 5.

Forse non si trovano gli stessi sentimenti individuati, ed esposti nella *Difesa stampata del 1771.?* E perchè il Fisco ha tardato tanto a profittare di simile confessione? E perchè la Causa si deve dir terminata all'apparire delle nostre *Osservazioni*, di quello che potesse dirsi negli anni 1769. 70. 71. 72. *e* 73. in cui sono state dell'istesso tenore le nostre rimostranze?

Con qual genere mai di coraggio potè il Fisco asserire che nella *nostra Difesa* era stato scritto tutto all'opposto di ciò che abbiamo protestato nelle *Osservazioni?* Io me ne appello particolarmente all'*Art. IV. della Part V.* che porta persino questo titolo „ CONTINUAZIONE DEL DOMINIO „ DEI CONTI BENCHE' SUDDITI RIGUARDO AL LORO DOMICI- „ LIO, E BENCHE' PADRONI DI UN PICCOLO TERRITORIO.

Ma il negare con la massima costanza che sia da noi stato scritto QUANTO PUÒ DA OGNUNO SEMPRE RISCONTRARSI, E VEDERSI, è stato sempre per nostra fortuna l'argomento più forte dell'Avversario Scrittore.

I Gherardeschi Sudditi di S. A. R., e Sudditi i più rispettosi, e più attaccati al loro Beneficentissimo Sovrano, son Possessori nello stesso tempo di un Paese raccomandato alla Corona Toscana.

Oltre molto che potrebbe rispondersi per far concepire, come contro ogni termine di ragione abbia il Fisco tentato di prender vantaggio sopra noi, col pretesto di quella nostra Dichiarazione, *figurandola come nuova*, sarem contenti di trascrivere certe parti della *Difesa stampata nel* 1771., e singolarmente *l'Artic. IV. della Part. V.* ove a *pag.* 496. si trovano questi sentimenti e queste parole. Ivi

PART.

PART. V.

ARTICOLO IV.

Continuazione del Dominio dei Conti benchè sudditi riguardo al loro Domicilio, e benchè Padroni di un piccolo Territorio.

„ I. IL Ch. Sig. Difensore contrario siccome ha sostenuta
„ la subiezione della Contea deducendone argomento
„ dalla subiezione dei Conti considerati come Cittadini
„ Pisani (1), così pare che *dall' essere i Gherardeschi da*
„ *gran tempo domiciliati in Firenze*, voglia dedurne qual-
„ che ragione a favore del Principato di cui son Sudditi.
„ *La piccolezza ancora del loro Territorio a confine* gli som-
„ ministra qualche pretesto per immaginare la dipendenza
„ del medesimo. Ma nè l' uno, nè l' altro motivo può se-
„ condo le regole del giusto, offendere in alcun modo la
„ supremazia dei Conti, dovendo in tutti i casi *il Patto*
„ *d' Accomandigia servir di regola* per chiarire ogni diffi-
„ coltà la qual potesse insorgere.

„ II. Dovendosi discutere questa parte, è necessario
„ l' osservare quasi che preliminarmente, che le *Persone*
„ *dei Conti*, *e dei loro Sudditi*, essendo nella Contea deb-
„ bono considerarsi come in luogo di sicurezza. Noi ab-
„ biam provato diffusamente che il Territorio appartenne
„ loro da antichissimi tempi (2), che lo conservarono
„ sempre come proprio (3), e che in riguardo al Dominio
„ Granducale si considerò come estero (4). Questi e simili
„ fatti chiaramente stabiliscono che fuori dei termini dell'
„ Accomandigia non può estendersi nella Contea Giuri-

 sdi-

„ (1) Scrittur. contrar. 1. §. *E di fatto*. Così ancora nella Scr. contr. III.
„ (2) Part. I. Artic. I. II. III.
„ (3) Part. II. Art. III. IV. e V. Part. III. Art. I. II. III.
„ (4) Part. III. Art. III. IV. e V.

„ ſdizione alcuna di Magiſtrature ſtraniere (1). Lo Pote-
„ ſtà e Giuriſdizione ſono inerenti al Territorio, e tutte
„ le ſue parti, e a tutte le coſe, e Perſone ivi compre-
„ ſe (2). I Confini dell' autorità ſon determinati dai Con-
„ fini del Territorio medeſimo (3), gli atti ſupremi eſer-
„ citati fuori di eſſo, qualora non ſiano praticati di con-
„ ſenſo e volontà del Padrone del Territorio eſtero, do-
„ vrà ſempre dirſi che ſiano ingiuſti (4).

„ III. Queſti ſono i principj elementari di legge na-
„ turale, i quali non debbono trovare alcun Contraditto-
„ re, e queſti medeſimi dimoſtrano in una maniera infal-
„ libile, che i Conti ſtando nel territorio loro ſon da re-
„ putarſi come Padroni, e a tal riguardo inviolabili ſono
„ le loro perſone, quanto ſono inviolabili le obbligazioni
„ reſultanti dalle Leggi di Natura. Noi abbiam già poſto
„ in chiariſſima luce la differenza ſomma fra i *Sudditi*, ed
„ i *Raccomandati*, ne dobbiamo fuor di propoſito riteſ-
„ ſerne gli argomenti (5) per concludere con la ſcorta
„ d' innumerabili riprove (6), di cento e cento confeſſio-
„ ni della Repubblica, e del Principato (7), e ſecondo il
„ Giudizio del Clariſſimo Conſiglio di Pratica che i Ghe-
„ rardeſchi „ Sebbene pagano il cenſo, ed offeriſcono il
„ palio, e fanno altre coſe in ſegno di maggiorità, nien-
„ tedimeno rimangono liberi ſotto la protezione del Prin-
ci-

„ (1) Ved. ſopr. Part. III. Art. I.
„ II. III. IV. ec.
„ (2) Arrig. Cocc. Exercit. Cu-
„ rioſar. Vol. I. Diſp. LIV. de
„ Fundata in Territorio, & plu-
„ rium locorum concurrente Po-
„ teſtate Tit. II. n. 1. Ivi „ Po-
„ teſtatem, & Juriſdictionem...
„ inhaerere ipſi Territorio omni-
„ buſque ejus partibus tralatitium
„ eſt atque vulgatiſſimum p. 686.
„ (3) Così relativamante all' e-
„ quità del Teſto nella L. I. §. I.
„ ff. de Offic. Praef. Urb. i no-
„ ſtri antichi eſpoſitori. V. Gall.
„ obſerv. Lib. 2. obſ. 62.
„ (4) Così Giaſone Conſ. lib. 1.
„ Conſ. 146. n. 40., ed altri preſ-
„ ſo Knichen de Jur. Territor.
„ cap. 4. n. 27. nel Trattat. de
„ Jur. ſuper. Cap. III. n. 119.
„ Ved. oltre gli altri Samuelſo
„ Strickio Opuſculor. Tom. 2.
„ Diſp. 1. Cap. 1. n. 14.
„ (5) Part. II. Art. IV. §. XVI.
„ e ſeq.
„ (6) Ved. ſopr. Part. II. Art. II.
„ III. IV. e V. Ved. Part. IV.,
„ e V.
„ (7) Part. III. Artic. I. II. III.
„ IV. V.

„ cipe più potente..... anzi da una relazione dei Sigg.
„ Otto .... si vede che sono Padroni come prima dei loro
„ lo Castelli (1) = In tal guisa *i Marchesi Malaspina*, *i Casali*, *gli Appiani*, *gli Alidosi*, *i Manfredi*, *i Sigg. di Montefeltro*, *di Palestrina*, *di Urbino*, *di Fuligno ec.* non furono *sudditi*, *ma raccomandati del Comune di Firenze* (2).

„ Da questo si arguisce che se altre volte per le disgraziate occorrenze dei tempi, tali regole non furono curate (3) dal manifesto disprezzo delle Leggi di Natura praticato in altre stagioni, non dovrà trarsi argomento per seguitare a disprezzarle. Se le Persone dei Conti, e dei loro sudditi non furono sicure nella Contea, ma talora soggette ai Bandi di Ribellione, e alla prepotenza delle Magistrature, ciò dipendeva dall'abuso della forza, e dava luogo alle preghiere della Famiglia per non soggiacere agli effetti di tanta violenza (4). Ognun conosce per le cose da noi descritte (5), che niun conto tenevasi de Territori, e dovunque prevalesse la forza, ivi praticavasi senza riguardo ogni atto di Dominio e di superiore Potenza. I Governi che sono ordinati ad ampliarsi non conoscono alcuna misura, nè possono ottenere il loro fine senza far uso della forza in danno di quelli che la risentano. Era usuale in quei tempi turbolenti il perseguitare, l'arrestare, l'uccidere in ogni luogo, ove la forza non era respinta dalla forza, chiunque incorreva nei Bandi, e aveva la Taglia dal Comune: cento esempi vi sono di sì barbaro costume repugnante ad ogni principio di umanità (6). Proveni-

„ va-

„ (1) Sommar. Ann. MDCLIV.
„ Ved. sopra ampiamente Part II. Art. IV. §. XV. ed altrove.
„ (2) Part. II. Art. V.
„ (3) Part. V. Art. I. II. III.
„ (4) Part. V. Art. II. e III.
„ (5) Part. V. Art. III.
„ (6) Oltre molti Strickio Opusc. Tom. II. Diss. I. Cap. III. n. 195. „ Unde sequitur extraneum occidentem bannitum extra Territorium a poena ordinaria homicidii liberum non esse quod Bannum dictantes cuicumque etiam facultatem occidendi Bannitum dederunt „ e al num. 198. „ Quamvis enim parere ipsis posset intra eorum Territorium, sic tamen illud egresso, absurda ista obedientia patrocinari haud potest, dum mandatum eorum se non porrigebat extra Territorium. „

„ vano dalla medesima origine altre pratiche stravaganti,
„ delle quali lungo sarebbe il parlare, e quella in specie
„ di sottoporre alle Gravezze i Beni che i Cittadini pos-
„ sedevano fuori del Territorio: la Provvisione del 1427.
„ lo dimostra in una maniera niente equivoca (1).

„ V. Dunque deve passar per certo che senza voler
„ ricondurre a noi sì fiere costumanze, i Conti, e i loro
„ sudditi non possono se non che riguardarsi come *liberi*
„ *nella Contea secondo i termini convenuti nell' accomandi-*
„ *gia*, che è quanto dire secondo la Fede pubblica, la
„ quale assicurando ai Gherardeschi il loro Dominio, assi-
„ cura parimente la Persona pubblica dai medesimi soste-
„ nuta, o sia quella con cui quel Territorio si governa.

„ VI. Ma l'esser padrone, ed il sostenere in quello la
„ Persona d' Imperante, non toglie già che nel tempo stes-
„ so, e ad altri riguardi, tal persona medesima non possa
„ vestirsi di altro carattere, e sostenere una persona diver-
„ sa in qualità di certa dipendenza. In tal guisa *i Mar-*
„ *chesi del Monte* furon sempre Padroni dei loro Dominj,
„ furon raccomandati della Corona Toscana (2), e insie-
„ me Vassalli dell' Imperio (3). Così *i Marchesi Malaspi-*
„ *na* furono in accomandigia della *Repubblica di Firenze* (4),
„ dei

„ (1) Questa riportasi dal dottissimo Autore del Trattato sopra la Decima *Tom.* 1. *pag.* 214. ivi „ Reduci, & Scribi facere teneantur omnia, & singula Bona immobilia, rustica, & Urbana, ... & quascumque mercantias, Traffica, & alia quecumque Bona, & Jura, & omnem substantiam ubicumque tam intra, quam extra Territorium Comunis Florentiae, & in quocumque mundi parte existentia quocumque jure pertinentia ad aliquem Civem Florentinum. „

„ (2) Accomandigie del 1396. „ 1424., ed altre rinnuovate dal „ Granduca Cosimo III. Ved. Soldan. Ist. di Passign. Lib. III. da „ pag. 96. a pag. 105.

„ (3) Diplomi di Federigo I., Arrigo VII., Carlo IV., riferite „ nel Diploma dell' Imp. Leopoldo che riportasi dal Ch. P. Soldani l. c. p. 106., e 107.

„ (4) Le Famiglie de' Marchesi „ di Mulazzo, di Madrignano, „ di Filattiera, di Malgrate, di „ Treschietto, e varie altre furono in Accomandigia, come „ vedesi dagli Atti dell' Archivio „ delle Riformagioni assai copiosamente.

„ dei *Duchi di Milano* (1) dei Re di Sardegna, e furono
„ sempre Feudatarj Imperiali (2). Trascurando altri esempi,
„ ognun conosce la diversità di queste *condizioni riconcen-*
„ *trate in una sola persona*, senza che i Diritti di una tur-
„ bino i Diritti dell'altra Potenza. Gli stessi Sigg. della
„ Gherardesca riunirono insieme la qualità di *Raccoman-*
„ *dati alla Repubblica* per la loro Capitolazione del 1405. (3),
„ e la qualità di *raccomandati all' Imperio* come lo dimo-
„ stra il Diploma di Protezione e Salvaguardia, che l'*Im-*
„ *perator Carlo V.* concesse nel 1529. *al Conte Simone* (4).

„ VII. Bene inteso il valore di questi caratteri diffe-
„ renti, è facile il derivarne le conseguenze che son di
„ giustizia. La qualità di Raccomandato non somministra
„ alcuna ragione sopra le Persone, e le cose del Territo-
„ rio se non a misura dei Patti (5), quando la qualità di
„ Vassallo ne' Feudi Imperiali, spesso basta, perchè di que-
„ sti si possa prendere cognizione, ed introdurre i provve-
„ dimenti giudicati necessari. Ed è bene chiaro fra noi
„ che il Superiore nell' Accomandigia non può sopra le
„ Persone dei Raccomandati, abitanti nei loro Dominj,
„ quanto può sopra le medesime l' altissimo Signore de'
„ Feudi.

„ VIII. L'esser Padrone di un Territorio, ed il so-
„ stener' in esso la *Qualità d'Imperante* non fa che *la*
„ *Persona istessa non possa ritenere altre qualità che la*
„ *rendano dipendente, e ancor Suddita di un' altra Poten-*
„ *za*. Molti raccomandati della Repubblica Fiorentina
„ erano nel tempo medesimo Sudditi nei Paesi ove piace-
„ va

„ (1) Di alcuni Patti di Acco-
„ mandigia con i Visconti può
„ vedersi una mia allegazione „
ad Sacram Caesaream Maiesta-
tem &c. Expositio humill. ra-
tionum pro Manfredo V. Mar-
chione Filatteriae.

„ (2) Molti Diplomi concessero
„ a questa nobilissima Famiglia
„ Federigo I. e II., e gli altri
„ continuatamente fino al pre-
„ sente. Alcuni di essi son rife-
„ riti da Christiano Lunig., e
„ molti son riferiti nel Codice
„ Diplomatico annesso alla sopra-
„ citata Allegazione.

„ (3) Sommar. Ann. MCDV. p.
„ 155.

„ (4) Sommar. Ann. MDXXIX.
„ p. 227.

„ (5) Sommar. Ann. 1405. p. 155.

„ va loro di collocare il Domicilio. I *Colonna* avendo
„ sotto la protezione dei Fiorentini la *Città di Paleſtri-*
„ *na* (1), non cessarono di esser Sudditi del Pontefice,
„ dimorando negli Stati della Chiesa. I *Fieſchi Signori di*
„ *Lavagna*, *i Grimaldi Signori di Monaco* (2) Raccoman-
„ dati del nostro Comune proseguirono ad esser Sudditi
„ della Repubblica di Genova, se abitarono nel Dominio
„ della medesima. Lo stesso potrebbe dirsi di quant'altri
„ Principi e Signori dominanti nelle Terre raccomandate
„ ai Fiorentini che ebbero il Domicilio in altri Stati.

„ IX. Da queste e somiglianti considerazioni desu-
„ mesi la diversità manifestissima tra la condizione di
„ *Raccomandato di una Potenza*, e la *condizione di Sud-*
„ *dito di un' altra*, le quali si riunifcono nella Persona
„ medesima. Onde resta chiaro che quelle *due qualità*
„ essenzialmente fra loro separate e distinte in tutti i lo-
„ ro rapporti, non debbono mescolarsi e confondersi in-
„ sieme, qualora segue il caso che il *Raccomandato* divenga
„ altresì *Suddito* per il Domicilio posto nello Stato ap-
„ punto della Potenza istessa di cui è in Accomandigia.
„ Il Domicilio è la Causa principale della subiezione (3)
„ perchè in tal modo si dimostra la destinazione dell'
„ animo di volere divenire membro della Società, di
„ osservarne le Leggi, e prestarsi come le altre Persone
„ del Territorio all'autorità di chi governa (4). Ma egl'è
„ ben

„ (1) Ved. sopr. Part. II. Art. 5.
„ (2) Ved. sopr. Part. II. Art. 5.
„ (3) Ved. gl' Interpetri alla l. Cunctos Populos, ed altri Testi simili, e specialmente Baldo n. 12. Ved. Knichen. de Jur. Territor. Cap. 3. n. 281. Reinking de Regim. saecul. & Eccl. Cap. 4. n. 62. Lauterbac. de Domicilio. Erozio de Collisione legum.
„ (4) Abram a Wesel. ad Const. nov. Ultrajectin. Art. 1. n. 14. Rodemburg. de jur. quod oritur ex Statutor. vel consuet. disc. conflict. P. I. Tit. I. Erozio nella Dis. Quemadmodum Civitates constituantur *Ved. Arrig. Coccejo de Fundat. in Territor.* Tit. 2. n. 1. Ivi „ Certum est ei Potestati subesse omnes qui fixam in Territorio sedem atque domicilium constituerunt. Illi enim vere ejus Sudditi ac Cives sunt, in quos Magistratui perpetuum Territorii cujus incole, & quasi pars sunt, jus est. „

„ ben chiaro che quello il qual sottopone la Persona
„ non soggetta i suoi Beni e Diritti ritenuti fuori del Ter-
„ ritorio.

„ X. Tutto ciò ben conoscesi nella considerazione
„ della qualità Feudale: Poichè il Domicilio ritenuto da
„ un Feudatario Imperiale, soggetterà la Persona al Som-
„ mo Imperante del Territorio, ma non darà a questi
„ alcun Diritto sul Feudo. Che anzi tanta è la differenza
„ tra la *Persona*, e il *Feudo*, che la semplice recognizio-
„ ne Feudale, non dà neppure diritto sopra la Persona,
„ ed è soltanto un Patto che obbliga il Territorio infeu-
„ dato (1). Vedesi costantemente tanti Signori di Feudo
„ esser Sudditi dove a loro piaccia di avere il Domicilio,
„ ne potrà mai credersi che la Potestà sopra la Persona
„ si estenda neppure per il minimo grado di Potere sul
„ Territorio Feudale.

E prosegue dopo non molto.

„ XIV. Dunque possiam concludere con ogni sicu-
„ rezza che la Potestà intrinsecamente propria del Padro-
„ ne di un Territorio, non può esser tolta nè scemata
„ dall'adiettizio onore della qualità di Suddito per ragio-
„ ne di Domicilio in altro Stato (2). Dimodochè per l'i-
„ dentità di ragione, la fortuita combinazione, e riunio-
„ ne della Persona di *Suddito*, e di *Raccomandato* alla stes-
„ sa Potenza, non potrà mai per giustizia somministrar
„ motivo del minimo diritto sopra il Paese raccomandato,
se

(1) Oltre gli antichi ved. Me-
„ noch. Lib. 3. Presumpt. 98 n.
„ 43. Roland. a Valle Cons. 44.
„ num. 13. vol. 2. Mattia Ste-
„ fani de Iurisdict. Lib. 2. part.
„ 1. Cap. 7. num. 177. Sixtin. de
„ regal. Lib. 1. Cap. 4. Paur-
„ meistero de Iurisdict. Cap. 8.
„ num. 48. Ivi „ Aliud est Co-
„ mitatum una cum Iurisdictio-
„ ne universa in subditos per re-
„ cognitionem Principi subster-
„ nere, aliud se suamque perso-
„ nam simpliciter tam ratione
„ personalium actionum aliunde
„ quam ex Feudo descendentium
„ quam realium non ex Feudi
„ legibus proficiscentium ordi-
„ nariæ ejus potestati subiice-
„ re „ Così l'Erol. de Jurib. Prin-
„ cip., e distesamente il Rosen-
„ tallo, Boemero Ludevvigio,
„ ed altri nella Raccolta del
„ Chiaris. Sig. Ienichen.

„ (2) Ved. Leibnizio de Iur. su-
„ premat. Cap. 53. p. m. 180.

„ *ſe non che ai termini del patto di Protezione*. Un tal ac-
„ cozzamento comecchè accidentale, e composto di ter-
„ mini fra loro affatto ſeparati e ſconneſſi, non deve por-
„ tare ad alcuna conſeguenza pregiudiciale al Dominio li-
„ bero di una perſona ſuddita „ Etenim incivile erit, tam
„ benignum Advenam etiam erubeſcendae ſubiectionis ho-
„ nore percellere „ (1)

„ XV. Se ſi doveſſe immaginare che la ſubiezione del-
„ le Perſone produceſſe alcun diritto ſopra i Dominj Si-
„ gnoriali fuori del Territorio, ſi convertirebbe in mani-
„ feſtiſſimo danno della medeſima quel beneſizio, e quel
„ decoro qualunque ſia, il quale comunicaſi allo Stato, dal-
„ le perſone che potendo eſſere indipendenti nei Paeſi
„ propri vogliono eſſer ſuddite negli altrui. Così quello il
„ qual portaſſe tale opinione, non promuoverebbe il van-
„ taggio pubblico, ma bensì influirebbe nello allontana-
„ mento di tali Perſone, che cambiando domicilio, po-
„ trebbero eſimere i loro Dominj dai diritti fatti naſcere
„ dalla loro dimora.

„ XVI. La *dipendenza certa della Perſona* perchè e-
„ ſiſtente nel Territorio, non ha niente di comune coll'
„ indipendenza reale delle coſe, le quali ſono al di fuori,
„ e a tal riguardo tanto è che ſiano ſoggette al Dominio
„ Signoriale del Suddito che di altro padrone, giacchè ri-
„ man ſempre certo che i limiti del Territorio ſono i li-
„ miti dell' autorità ſuprema di ciaſcuno (2) ſecondo l' in-
„ terpretazione della dottrina Romana contenuta in una
„ riſpoſta dell' Imperatore Giuſtiniano (3) ſpeſſo accade che
„ ſia Suddito, e Cittadino uno dei Poſſeſſori di tali ſupre-
„ mazie, *e che altri egualmente Imperanti ſul medeſimo*
Ter-

„ (1) Zach. Victorio de Exem-
„ ptionib. Concl. 23. ſi vedano
„ molti preſſo il Natta conſ. 301.
„ (2) Arrig. Coccejo differtat.
„ de fund. in Territor. L. c. n.
„ 4. pag. 687. e ſeg.
„ (3) L. ultim. verſ. qui certe
„ adminiſtrationi C. ubi & ap.
„ quem Cognit. in integr. ed ivi
„ Baldo, e gli altri antichi, a
„ quali ſi riferiſcono Miſinger.
„ obſer. 15. 16. 17. Gail. 2. obſ.
„ 37. Ceſalo conſ. 418. num. 29.
„ Natta conſ. 501. Deve veder-
„ ſi Gio. Goddeo in reſponſ. Iur.
„ reſtit. Baron Vallend. n. 71.

„ *Territorio non ritengono tal condizione*. Ciaſcun vede
„ quali aſſurdi ne ſeguano nella ſuppoſizione della Comu-
„ nicazione dei Diritti della Perſona a ſuoi Dominj.

„ XVII. Oltre di che, giudicando altrimenti non ſi
„ porrebbe alcuna differenza fra i Beni compreſi nel *Ter-*
„ *ritorio*, e quelli che *ſono fuori del medeſimo*. Ma pure
„ quanto è certo che ſopra i Beni Allodiali, o Feudali del
„ Suddito compreſi nello Stato, ritiene il Principe i ſuoi
„ Diritti, altrettanto è certo che non ne ritiene alcuno
„ ſopra quelli che ſono fuori del Territorio, benchè con
„ adeſione fortiſſima queſti dipendano dalla Perſona del
„ Suddito. (1)

„ XVIII. Non eſſendo nei paſſati tempi dato il con-
„ veniente ſchiarimento a queſti così facili principj di leg-
„ ge naturale, ebbe luogo la maſſima ſanguinaria per cui
„ credevaſi che la *Poteſtà ſopra la perſona ſi comunicaſſe*,
„ *e ſi eſtendeſſe ancora ai di lei Dominj fuori del Territo-*
„ *rio*. Da queſta ne diſceſero le condanne di ribellione, e
„ le confiſcazioni che impinguavano l' Erario, e dilatavano
„ lo Stato. Il Comune di Firenze non fu mai pigro nel
„ ſeguitare un tal coſtume (2), ed eſſendo circondato dai
„ Dominj dei piccoli Signori delle Campagne, ſi fece ſtra-
„ da in tal modo a diſtruggerli. Moſtrò in ogni occaſione
„ la ſuperiorità della ſua potenza per renderla tanto più
„ formidabile, quanto più manifeſta. Al terrore delle
„ minacce, e dei Bandi ſpeſſo accompagnò la ſeverità del
„ gaſtigo: agli eſilj, alle prigionìe aggiunſe le morti, e ne
„ fece apparire gli ſpettacoli nelle Piazze, e a queſti fa-
„ ceva ſuccedere ſotto il nome di confiſca l' invaſione del-
„ le antiche Signorìe che voleva occupare (3).

„ XIX. Per altro ſe conſideratamente ſi riguarderan-
„ no tali violenze, vedremo diſcender quelle dal barbaro
„ coſtume, per cui non ſi conoſceva diverſità alcuna fra

un

„ (1) Ved. Coccejo l. c. Bin-
„ chershoek l. c.
„ (2) Sopr. Part. 5. art. I. e III.
„ (3) Deve vederſi l' Articolo
„ ſuperiore come materia ſtret-
„ tamente conneſſa con l' argo-
„ mento che quì ſi tratta.

„ *un Giudizio penale*, promosso per punire un Suddito in-
„ sieme, e Padrone di un Territorio proprio, e fra il ca-
„ so di prevalersi delle proprie forze nello *stato di guer-*
„ *ra*. Da ciò ne accadeva che nel tempo in cui offendevasi
„ la persona, offendevasi pure i di lei Dominj, e quanto
„ doveva essere oggetto di vendetta privata diveniva sog-
„ getto della pubblica. Qualunque leggerissima causa era
„ fomite di guerra, e spesso si convertiva l' umanità dell'
„ ospizio nell' orrore delle azioni le più crudeli. I misfatti a
„ cui si dava il nome di Delitti di lesa Maestà, e di alto
„ tradimento, si facevan nascere in ogni occorrenza, il
„ reo guardavasi come nemico comune, ed i suoi Dominj
„ si reputavan Paesi da gastigarsi, da portarvi la guerra, e
„ da farne conquista.

„ XX. Ma ognun vede che la Barbarie di quei tem-
„ pi sfortunati è assai lontana dalla felicità dei nostri, in
„ cui è ben chiara la diversità fra le azioni di guerra e di
„ pace, conoscendosi le cause tutte, le occasioni, i mo-
„ tivi di pubblica vendetta, da non confondersi con la
„ privata, e col diritto di infligere le Pene. Sicchè quan-
„ to tali pratiche furon lontane da ogni principio di giu-
„ stizia, e d' umanità, altrettanto debbon credersi lonta-
„ ne quelle massime da cui procedevano, ed è perciò na-
„ turale il credere che dalla subiezione della persona niun
„ diritto nasca sopra i Dominj Signoriali propri della me-
„ desima.

„ XXI. In tanta perversione e stravaganza di massime di
„ governo, procuravano talora i piccoli Sigg. delle Campa-
„ gne di trovare un riparo, onde lusingarsi che le perso-
„ ne loro fossero avute in rispetto quando stabilivano il
„ Domicilio in uno stato non proprio. Sicchè venendo ad
„ abitare nelle Città più grandi, quantunque vi trasferis-
„ sero la loro Famiglia, e con ogni più certa testimonian-
„ za dimostrassero di voler divenire Cittadini, Sudditi, e
„ Membri della società a cui accadevano, ciò non ostante
„ lo facevano con alcuni riservi e proteste, o di non vo-
„ ler esser Sudditi, o di non esserlo alla pari degli altri.

Que-

„ Questi si dissero *Sudditi Privilegiati*, i quali così mo-
„ stravano che i loro Dominj fuori dello Stato dovevano
„ essere in sicuro, quando essi pure benchè domiciliati nel
„ Territorio, non volevano esser reputati Sudditi se non
„ con certe limitazioni.

„ XXII. In tal guisa fecero sull' esempio di alcuni al-
„ tri ancora i Sigg. della Gherardesca. Essi venendo in
„ Firenze ebbero fino dai primi tempi alcuni Diritti co-
„ spicui, e quello in specie di condurre un seguito di
„ Persone armate (1). Venne il Conte *Simone* con la sua
„ Famiglia ad abitare stabilmente in Firenze nel 1534., e
„ grande fu l' allegrezza dei Fiorentini nel ricevere un
„ Personaggio di tanta considerazione. Ottenne sotto il
„ *Duca Alessandro* e per un Partito dei *Consiglieri del Du-*
„ *gento* „ di poter acquistar beni nel Contado di Firen-
„ ze e non esser tenuto a pagarne altra gravezza che una
„ certa Tassa, e Decima ordinaria (2). Vedesi che poste-
„ riormente si fecero altre convenzioni denotanti i riguar-
„ di da aversi alle persone dei Conti, determinandosi che
„ essi per le questioni, ed affari loro non potessero con-
„ venirsi se non avanti i *Nove Conservatori della Giurisdi-*
„ *zione e Dominio Fiorentino* o innanzi la *Signoria* diret-
„ tamente. Trovasi in un registro dei Nove una lettera
„ del dì 10. Febbraio 1559. scritta a Carlo Alessandro (3),
„ ove dicesi che il *Conte Gherardo* duolevasi dell' altera-
„ zione „ contro la forma de suoi Capitoli, e quali non
„ vogliono che possa essere astretto o convenuto oggi al-
„ trove *che per ordine di questo Magistrato, e avanti la*
„ *Signoria*, e che non si cura tanto della spesa che gli è
„ stata fatta, quanto dell' alterazione de suoi Capitoli, de
„ quali ne ha dimandata l' osservanza „

„ XXIII. Così pure nel MDLXII. i Sigg. Nove or-

B di-

„ (1) Si vedano le Capitolazio-
„ ni in somm. pag. 155. ove lun-
„ gamente si parla di tal privi-
„ legio.
„ (2) Ved. sopr. Part. V. Art.
„ 11. §. 23. nella Nota 2. ove si
„ riporta una Supplica del Conte
„ Ugo da considerarsi per gra-
„ zia.
„ (3) Lett. in Filza di quell' an-
„ no nella Cancelleria de IX. a
„ cart. 118.

„ dinarono che non s' inquietaſſe il Conte *Fazio*, atteſo „ che alcuni ſuoi Creditori „ non hannò ottenuto licen- „ tia dal detto Magiſtrato come erano obbligati, e atteſo „ che per i privilegi detti Conti della Gherardeſca *non* „ *poſſono eſſere convenuti ſe non dinanzi al detto Magiſtra-* „ *to de Nove* (1). Ometterò altri riſcontri per riportar- „ ne uno che ſia in luogo di tutti. Queſti è *l' Atteſtato* „ *di quella Cancelleria* fatto fino dei 21. Febbraio 1619. „ in cui ſi dice „ che i Sigg. Conti della Gherardeſca ſo- „ no nel numero di quelli Signori Titolati che godono „ il privilegio di non poter eſſer convenuti ad alcun „ Foro (2).

„ XXIV. Nè certamente deve in tal propoſito traſcurarſi „ che in quante ſuppliche fecero i Conti ancora nella più „ grave neceſſità, *mai non ſi vollero chiamar Sudditi*, u- „ ſando altri nomi per denotare il loro maggiore oſſe- „ quio, ma non già la ſubiezione delle Perſone (3). Poſ- „ ſono vederſi tutti gli atti dei tempi traſcorſi, in ognu- „ no di eſſi i Conti non compariſcono col nome dei Sud- di-

„ (1) Deliberazione del Magi- „ ſtrato dei Nove del dì 7. Ot- „ tobre MDLXII.

„ (2) Trovaſi nell' Archivio dei „ Gherardeſchi queſto recapi- „ to [eſtratto dal regiſtro di let- „ tere degli VIII. nell' Arch. de „ IX. a cart. 128.]

„ Adì 13. di Febbraio 1619.

„ Faſſi Fede per me Cancel- „ liere infraſcritto come la ve- „ rità è che lì Sigg. Conti del- „ la Gherardeſca ſono nel nu- „ mero di quelli Sigg. Titolari „ che godono il privilegio di non „ poter eſſere convenuti avanti „ ad alcun foro per cauſe civi- „ li ſecondo la precedente li- „ centia del Magiſtrato dei Sigg. „ Nove, il quale avanti la con- „ ceda è ſolito far chiamare e „ ſentire, e poi concederla in „ Scriptis ſalva una precedente „ Notificazione di quattro gior- „ ni, i quali paſſati poſſono eſ- „ ſere convenuti, *ſalve ſempre* „ *le Perſone*: e ſimili licentie il „ Magiſtrato non è ſolito dene- „ gare a chi ne fa iſtanzia dopo „ le precedenti Citazioni. In „ quorum fidem &c.

„ Annibale Gherardi Cancel- „ liere &c.

„ (3) Oltre molti altri Recapiti „ Ved. Sommar. An. 1544. pag. „ 34. Simone Conte della Ghe- „ rardeſca ſervitore di V. E. „ ann. 1407. p. 239. An. 1588. „ pag. 255. ann. 1622. pag. 273. „ ann. 1635. pag. 276. Ugo dei „ Conti della Gherardeſca de- „ votiſſimo ſervo di V. A. S.

„ diti. Quanto è certo per la naturale costituzione dei
„ Governi che ogni abitatore di un Territorio è ugual-
„ mente legato, ed ugualmente protetto dalle Leggi del
„ medesimo (1), e quanto è certo che la dimora qualun-
„ que sia in uno stato, basta per divenir Suddito tempo-
„ rario (2) o Suddito di Domicilio (3), e in qualunque ma-
„ niera compreso sotto la Maestà, o il Dominio Pubbli-
„ co (4), altrettanto è certo che a tal riguardo possono
„ concedersi de privilegi. In forza di questi, e per la su-
„ prema volontà dei nostri Principi ottennero appunto i
„ Gherardeschi non ostante il Domicilio, e le altre ragio-
„ ni che intieramente soggettavano le Persone loro, di
„ non esser reputati come sudditi alla pari degli altri.

„ XXV. E realmente si vidde che nelle Feste di
„ Stato non comparvero come sudditi, ma bensì con i
„ *Duchi di Bracciano*, *con i Principi di Piombino*, ed al-
„ tri simili (5). I nostri Scrittori non li considerarono in
„ figura di sudditi, ma di Signori che pagano censo e tri-
„ buto (6). Gli atti pubblici, ed i Trattati di pace ce li
„ descrivono non come sudditi, ma in grado di raccoman-
„ dati alla Corona Toscana (7). Questa qualunque siasi
„ condizione loro di sudditi privilegiati, e contradistinti
„ con simili caratteri di grandezza, dimostra sempre più,
„ che dalla subiezione loro personale, ed accidentale non
„ può trarsi il minimo fondamento di ragione per eserci-
„ tare alcun diritto sopra la Contea.

„ XXVI. I Gherardeschi furon Cittadini di *Siena*,

„ (1) Arrig. Coccejo Exercit.
„ Curiosar. Tom. I. disput. LVIII.
„ Tit. I.
„ (2) Boecler. in Grot. Lib. I.
„ Cap. I. pag. 118. Tesmaro,
„ Henninges, e gli altri Com-
„ mentatori.
„ (3) Stryk. Opusculor. Tom. 2.
„ Disp. I. Cap. 3. num. 178.
„ (4) Vari esempi sono presso il
„ Cabdeno, Tuano, Grammond.
„ Hist. Gallic. Lib. 18. p. m. 794.
„ Ved. oltre molti Carpzov. Pra-
„ tic. Criminal. part. 2. qu. 54.
„ num. 51. Zanger. ad Tit. In
„ de except. sub Cap. Excep. In-
„ competentiae Stryck. l. c. p. 35.
„ (5) Sopr. Part. I. art. III. §. 80.
„ (6) Sopr. Part. I. art. III.
„ pag. 98.
„ (7) Sopr. Part. I. art. III. §. 79.
„ Part. 2. art. 3. §. 9. e seq.

„ *Lucca*, *Bologna*, *Viterbo*, *Genova*, *Firenze &c.*, sostennero la persona di sudditi ancora in altri Luoghi. Ma essi medesimi nella loro Contea, non furono, e non sono altrimenti sudditi, ma Padroni, e Possessori di una Signoria libera sotto la protezione dei Sovrani di Toscana (1). La qualità e condizione Signoriale non può venir tolta dal Domicilio per cui in altro stato ritengano la condizione di sudditi, nè per tal causa può spingersi la Giurisdizione fuori del Territorio. Così osservano tutti gli Interpetri della Giurisprudenza naturale, ed in tal guisa riflette il celebre *Presidente Bynchershoeck*, intelligentissimo quanto altro mai nella scienza delle Leggi naturali perchè vi riunì la più solida e profonda cognizione delle leggi Romane „ Ut iuris Civilis Decretum est extra Territorium Jus dicenti impune non pareri, ita iuris gentium vox impera sed in subditos (2) „ lo stesso dicono tutti gli altri.

„ XXVII. Deve dunque fissarsi che il Domicilio, e la subiezione di una Persona, non può somministrare secondo le regole del giusto, alcun dritto benchè mini-

„ (1) De For. legator. Cap. 2. Opp. Tom. 4. p. 35. ivi „ Pendet ea res a sola subiectione, & absque ea si sit, irrita est omnis jurisdictio, & irrita, quae eam praecedit in ius vocati. Si quis in ius vocatus non iverit mulcta tenetur *l. 2. §. 1. ff. si quis in ius voc.* at quis mulctam dicet in non subditum? qui in ius vocatus fideiussorem dedit, sed non subiectum iurisdictioni ejus, ad quem vocatur, pro non dato fideiussor habebitur L. 1. ff. eod. Omnibus Magistratibus secundum ius Potestatis suae concessum est Jurisdictionem suam difendere iudicio poenali *l. pr. ff. si quis iusdicenti non obtemp.* At quae potestas in personas, vel res, Jurisdictioni Magistratus non subditas? quis Judex non subditum cogat ad id quod extremum est in Jurisdictione? Nempe ubi sumus, convenimur, quia subiecti sumus, ubi contraximus convenimur, quia dum subiecti eramus, contrahentes, nos ei iurisdictioni obligavimus. Cum lex ait, ne qui contrahat, nisi & impleat contractus fidem de subiectis loquitur, inutilis alioquin est ea iussio est omnis lex in non subditum scripta „ Rapporto al Testo nella L. 1. deve vedersi il Noodt. opp. Tom. 2. p. ni. 41.

„ (2) Noi lo abbiamo già troppe volte osservato ved. sopr. Part. II. Artic. III. IV. e V. Part. IV. Artic. I. e II.

„ nimo sopra un Territorio che da essa dipenda, ma noi
„ certamente non abbiam bisogno di ricorrere ad alcuna
„ discussione sopra tali materie quando si tratta di quei
„ Diritti che il Principato ritiene sopra la Contea. I
„ Confini *tra il Potere dei Conti*, e tra i *Dritti parziarj*
„ *accordati alla Repubblica*, sono assai certi e visibili; Fu
„ il consenso e la volontà dei Gherardeschi che gli pose,
„ ed è la Fede pubblica che gli sostiene. *La Convenzione*
„ *del 1405. ed altri Contratti posteriori son quelli, i qua-*
„ *li debbono servir di guida per conoscere i caratteri della*
„ *dependenza Sociale*. Noi abbiamo già eseguito piena-
„ mente una tal prova (1), abbiam mostrato che il Fisco
„ non può trarre alcun vantaggio per giustizia dalle in-
„ telligenze non buone date a varj Documenti (2), abbiam
„ fatto vedere che la violenza e gli atti arbitrari pratica-
„ ti dalle inferiori Magistrature in danno dei Conti nel
„ tempo stesso che sparsero un discredito sopra le mede-
„ sime offendendoli tanto stranamente i patti (3); porta-
„ rono un formale attentato all'autorità Sovrana sempre
„ interessata a sostenere la Fede pubblica, o sia la con-
„ tinuazione del Dominio dei Conti. Le *Relazioni passive*
„ *della Contea a riguardo del Granducato* son quelle sole
„ che si determinano nel Patto di Accomandigia (4).

„ (1) Part. 2. Art. 4. e 5. Part. 4.
„ Artic. 1. e 2.
„ (2) Part. 1. Art. 4. 5. 6. 7.
„ Part. 2. Art. 1. e 2. Part. 3. per
„ tot. Part. 4. e 5.
„ (3) Part. 4. Artic. 1. 2. e 3.
„ Part. 5. „ Quid enim tam con-
„ gruum fidei humanae, siccome
„ dice Ulpiano nella l. 1. ff. de
„ Pactis „ quam ea quae inter
„ eos placuerunt servare? Onde
„ un'antico offervò „ Fundamen-
„ tum autem Justitiae Fides: idest
„ dictorum conventorumque con-
„ stantia.... credam usque quia
„ fiat, appellatam fidem. „
„ (4) Part. 2. Art. 4. e 5. Ved.
„ Sommar. An. MCDV. p. 155.

ARTIC. II.

I cinque Documenti di nuovo riportati niente significano nella controversia presente.

UN' altro attacco si forma col riferire cinque Documenti nuovamente ritrovati.

I.

Il primo consiste in una *Provvisione della Repubblica del* 1428. proibente l' Estrazione del Grano e Biade senza pagamento di Gabella dalla Maremma Pisana, e ancora dalle spiagge della Gherardesca (1).

Il Fisco farebbe supporre, *che ora soltanto si cominci a discorrere delle Tratte dalla Contea.*

Ma non è questo affare stesso, sopra di cui tanti e sì gravi Documenti sono stati riferiti nella nostra *Difesa?* Non è d' ora senza dubbio che si è dato ogni schiarimento concernente i recapiti di questo genere. Oltre molto più che potremmo trascrivere, serva per copiosa risposta quanto il nostro Difensore scrisse *Part. IV. Art. V. pag.* 360. lvi. „

„ IX. Dopo le Capitolazioni, ne primi tempi non „ fu fatta controversia sopra quel *primo caso* e altresì non „ fu promosso dubbio sopra gli *altri due*, ed i Conti „ estraevano ed introducevano liberamente le cose loro „ nella Gherardesca. Ma siccome frequentissime furono „ le occorrenze, che i grani e le mercanzie per la ragio- „ ne *del più facile e comodo smercio e trasporto* dalla „ Contea si trasferissero nei Dominj della Repubblica, si „ cominciò in seguito a contrastare la libertà del Passag- „ gio nei medesimi. Una *Deliberazione fatta dagli Ufi-* „ *zia-*

(1) Continuazione del Sommar. Contrar. pag. 3. n. 32.

„ *ziali del Monte Comune* (1) l' altra dei *Provveditori della*
„ *Camera del Comune di Firenze* (2), come pure quella
„ degli *Operaj di Santa Maria del Fiore* (3) dimostrano
„ egualmente che avanti il 1444. fu fatta qualche contro-
„ versia, ma che fu risoluta in loro favore, dichiarandosi
„ in quelle che i Conti poterono liberamente, senza pa-
„ gar *Gabelle e pedagi al Comune di Firenze* uscire, ed
„ entrare con le cose loro dal proprio Territorio. Si-
„ mili ordinazioni c'istruiscono dalle ragioni per cui ai
„ Conti non fossero tolti i loro Dritti e prerogative.

„ X. Nel 1444. dal Doganiere di Bibbona essendo
„ pretesa la *Gabella dei Grani* tratti dalla Contea, il
„ Conte Simone, in nome di tutta la Famiglia si lamen-
„ tò avanti *Paolo Vettori e Giovanni Franceschi* Provve-
„ ditori delle Gabelle di Pisa. Considerate le ragioni (4)
„ dopo matura discussione in veduta delle *precedenti sen-*
„ *tenze*; e dalle varie allegazioni dimostranti la Giustizia
„ della domanda (5), quelli che decreterano che i Ghe-

„ (1) Nella sentenza dei Provve-
„ ditori delle Gabelle di Pisa del
„ 1444. dicesi „ visa quadam de-
„ liberatione facta in favorem
„ dictorum Comitum per officia-
„ les Montis Comunis. „

„ (2) Visa etiam quadam alia de-
„ liberatione jam facta per Pro-
„ visores Camerae Comunis Flo-
„ rentiae, & in favorem dicto-
„ rum Comitum.

„ (3) Visa etiam alia delibera-
„ tione facta per Operarios Ope-
„ rae S. Mariae del Fiore de Flo-
„ rentia, & in favorem dictorum
„ Comitum, & personarum ipso-
„ rum Sommar. pag. 193.

„ (4) Sommar. ann. 1444. p. 192.
„ ivi „ Comes Simon dictis no-
„ minibus dicit quod non tenen-
„ tur vigore pactorum factorum,
„ & initorum inter Commune
„ Florentiae, & dictos Comites
„ della Gherardesca, & visis,
„ auditis, & bene intellectis, &
„ consideratis pactis, et Capitulis
„ & Conventionibus factis, ini-
„ tis & firmatis inter Commune
„ Florentiae, & dictos Comites
„ della Gherardesca, & maxime
„ viso quodam Capitulo in quo,
„ & per quod in effectu contine-
„ tur quod dicti Comites della
„ Gherardesca, & quilibet eo-
„ rum, & cujuslibet eorum; gra-
„ no, bestiis, mercantiis, & re-
„ bus possint ire & redire de eo-
„ rum Territorio sine aliqua so-
„ lutione Gabellae, pedagij, vel
„ passagij propterea solvendi dicto
„ Comuni Florentiae.

„ (5) Nella sentenza del 1444.
„ nel Somm. Contr. Cart. 73. t. e
„ nel Sommar. nostro pag. 193.
„ ivi „ Visis consiliis Sapientum,
„ & Juris Peritorum. „

„ rardeschi non fossero tenuti alle Gabelle, e ai Pedagi
„ del Grano, Biade, e mercanzie, e in specie per il
„ Territorio Volterrano (1) „ Et sic ab his Gabellis, et
„ Passagiis, sive Pedagiis liberarunt, & liberos, & absolu-
„ tos reddiderunt, mandantes dictis Passageriis Bibbonae,
„ & aliorum dictorum locorum inviolabiliter observari „
„ Questa Dichiarazione *insieme con le altre in essa con-*
„ *tenute*, ognun vede appartenere *al secondo e terzo caso*
„ di cui sopra trattammo. (2)

„ XI. In tal modo è da credere che dopo una de-
„ terminazione tanto solenne, pacificamente i Conti go-
„ dessero dei loro Diritti fino al 1515. In quel tempo si
„ vede mossa loro grave questione, volendosi la Contea
„ compresa nella Legge del 1493. (3), disponente delle
„ *Tratte del Grano e delle Biade* che si estraevano dal
„ Contado di Pisa in ordine a privilegi di quelli che pos-
„ san trarre senza Gabella. In quella si ordinava „ Che
„ nessuno il quale avesse simile privilegio in quel di Pisa,
„ o in verso la Maremma, o in nessun altro luogo, etiam
„ se fosse tale, che se ne dovesse fare speciale et espressa
„ menzione, possa usare il benefizio del trarre il Grano,
„ o Biada, che lui ricogliesse, come dicono i suoi Capi-
„ toli, & a lui avanzassi satisfatto alla necessità della sua
„ Famiglia, e per fuggire le fraudi, non lo possino trar-
„ re ne mandar fuori de luoghi de loro Comuni, se non
„ si va prima per la Bulletta in Dogana di Pisa. (4)

„ XII. Il *Conte Neri* Figliuolo del *Conte Gherardo e*
„ *Simone del Conte Ugo* a nome di tutta la Famiglia, re-
„ clamarono altamente i loro Diritti contro i *Provveditori*
„ *delle Gabelle di Pisa*, asserendo che si mancava loro di
„ fede, che le convenzioni si violavano, e che non do-
„ ve-

„ (1) Sopr. in quest. Art. §. III.
„ (2) Questo si riferisce all' an-
„ tica esenzione dalle Gabelle
„ del Volterrano che fino dal
„ 1213. avevano i Gherardeschi.
„ Ved. sopr. Part. 1. Artic. 2. §.
„ 8. e 9.
„ (3) Legge de 26. Ottob. 1493.
„ (4) Instrumento del 1515. nel
„ Sommar. Ann. 1515. pag. 224.

„ vevano esser compresi sotto tale ordinazione. (1) Ma
„ siccome i Gherardeschi si considerarono nel Rango dei
„ *Raccomandati*, e in un certo modo tenuti a contribuire
„ ai vantaggi della Repubblica loro Protettrice, e sicco-
„ me per le cose di sopra osservate passavano usualmente
„ le loro mercanzie nei Dominj della medesima perciò
„ quantunque non Soggetti a simili Leggi, giudicarono a
„ proposito di usare il temperamento di una convenzione
„ conforme costumasi fra le Nazioni. A tale effetto fu
„ stipulato un Contratto in cui promisero avanti i *Priori*,
„ *ed il Gonfaloniere di Giustizia accettanti per tutto il*
„ *Popolo Fiorentino* (2) di prestarsi ad osservare alcune co-
„ se (3) contenute in quella ordinazione.

„ XIII. Nella legge si assegna il termine *di due o tre*
„ *giorni* per estrarre il Grano e le Biade segnate nelle
„ Bullette, ed essi *non furono contenti di quel termine*,
„ ma vollero estenderlo a sei giorni (4). Vollero di più
„ che i Ministri della Dogana dovessero far la Bulletta ad
„ ogni semplice loro richiesta (5). Convennero in oltre
„ che se tale Bulletta in qualsivoglia modo, e per qualsi-
„ voglia cagione fosse negata, potessero i Conti, o i lo-
„ ro Ministri *farne Protesta* per mano di pubblico No-
„ taio, e per mezzo di simil recapito provante la denega-
„ zione della licenza estrarre liberamente il grano e le bia-

„ de

„ (1) Instrumento del 1515. ivi
„ p. 225. Asserentibus dictis Co-
„ mitibus dicta Capitula per di-
„ ctam legem fuisse maculata, nec
„ in praejudicium dictorum Capi-
„ tulorum fieri potuisse. „
„ (2) „ Ivi „ Promiserunt, & so-
„ lemni stipulatione convenerunt
„ coram magnificis & Excelsis
„ Dominis, Dominis Prioris, &
„ vexillifero Iustitiae Populi Flo-
„ rentini praesentibus, intelli-
„ gentibus, & acceptantibus pro
„ toto Populo Florentino Somm.
„ pag. 225.
„ (3) Ivi „ Se deinceps obser-
„ vaturos omnia & singula in
„ dicta provvisione contenta, sal-
„ vis tamen infrascriptis.
„ (4) Ivi „ Quoad dictos Comi-
„ tes intelligantur esse, & sit
„ auctum usque ad sex dies „
„ (5) Ad omnes simplicem re-
„ quisitionem dictorum Comitum
„ vel alicuius ipsorum Procura-
„ toris, vel mandatarii, vel li-
„ cite, & impune. Somm. p. 226.

„ de senz' altra permissione (1). E prevedendo ancora il „ sinistro di qualche fortuna di Mare, o altro caso fortuito, si protestarono che per *tal ragione passati i sei „ giorni*, non dovessero inncorrere alcuna molestia (2). „ In tale occasione si dichiarò espressamente che non *ve- „ niva arrecato alcun pregiudizio* ai Capitoli e Patti „ dell' Accomandigia del 1405. (3), e al Dominio dei „ Conti.

„ XIV. Questo documento dell' estrema importanza, „ poteva esser ben veduto dal Difensore del Regio Fisco, „ *giacchè nell' Informazione fatta dai Ministri delle Riformagioni nel* 1612. al Granduca Ferdinando viene assai „ chiaramente riferito, dicendo che i Gherardeschi si *contentarono e promisero* secondare le disposizioni prese dal- „ la Legge del 1493. moderata nella forma convenuta (4). „ In

„ (1) Ivi „ Et casu quo dicta „ Apodixa dictis Comitibus, vel „ ipsorum Procuratori negaretur „ aliquo modo, vel causa, tunc „ etiam, & in dicto casu dicti „ Comites facta prius tamen per „ dictos Comites, vel ipsorum „ mandatarios protestatione dicti „ Consulibus maris, vel Provisoribus Gabellarum quod dicta „ Apodixa denegatur, de qua „ protestatione apparere debeat „ publicum instrumentum manu „ publici Notarii conficiendum, „ possint libere, & absque alia „ licentia, vel Apodixa fienda „ extrahere dictum granum, vel „ fruges de ipsorum locis libere, „ & impune pro ut per ipsorum „ Capitula disponitur „ pag. 226.

„ (2) Vedasi l' istesso Istrumento „ pag. 226. Ivi „ Non possint „ propterea per dictos Consules „ vel alios modo aliquo molestari personaliter, vel in bonis. „

„ (3) Instrumento del 1415. Ivi „ „ Item voluerunt, & declaraverunt dicti Comites quod per „ praedictum, vel aliquod praedictorum dicta capitula & pa- „ cta facta in dicto Anno millesimo quadrigentesimo quinto „ non intelligatur alterata, sed „ in omnibus suis aliis partibus, „ & effectibus restare, & restent „ firma, & valida neque eis, vel „ alicui ipsorum salvis praedictis „ intelligatur in aliqua ipsorum „ parte, modo aliquo derogatum, vel aliquod praeiudicium „ factum.

„ (4) Sommar. contrar. cart. 64. „ Ivi „ Et come essendo nato „ differenza per cagione di detta Legge fra i Conti della Gherardesca, e i Provveditori delle Gabelle di Pisa, asserendo „ i Conti venire per essa alterati, e maculati i loro Capitoli, „ e non si esser potuta fare in „ pregiudizio di essi Capitoli. „ Tuttavia si contentarono e promessero di osservarla con que- „ sta moderazione però.....

„ In vista di esso se prima fosse stato conosciuto dal Difen-
„ sore del Fisco, egli certamente non si sarebbe tanto fon-
„ dato nell' asserire come cosa infallibile, che i Conti *fu-
„ rono benissimo sottoposti alla legge* generale dell' Anno
„ 1493. (1), e sicuramente da tale osservazione non avreb-
„ be dedotto argomento per concludere il Poter legislati-
„ vo ritenuto sopra la Contea della Repubblica Fioren-
„ tina (2).

„ XV. E in realtà senza esitare può asserirsi affatto
„ il contrario, giacchè in qual genere di Giurisprudenza,
„ o in qual regolamento politico potrà trovarsi mai caso,
„ in cui per l' osservanza della legge si giudichi necessario
„ un pubblico Contratto, onde le Persone comprese dal-
„ la Maestà del Sovrano debbano determinarsi ad osservar-
„ la? Come potremo immaginare che il Principe patteggi
„ e convenga nelle *migliori forme*, perchè il *Suddito si con-
„ tenti*, e si compiaccia di *osservare le di lui determina-
„ zioni*? L' eccezioni, ed i riservi onde ai Conti e alla
„ Repubblica piacque di considerare la legge del 1493.,
„ tutto l' atto in somma esclude con la possibile evidenza
„ la Potestà legislativa della Repubblica Fiorentina, dimo-
„ stra la Prosecuzione della Supremazia dei Conti, e la
„ continuazione dell' Accomandigia. Per consenso e vole-
„ re dei Contraenti altro non acquistò la Repubblica se
„ non che un *Diritto parziale sopra di loro*, il quale deve
„ limitarsi, e conservarsi ai termini del Patto.

Molte altre ragioni e Documeuti posteriori furono e-
spo-

„ (1) Scritt. Contrar. I. §. *Oltre*
„ *di che*.
„ (2) Scritt. Contrar. I. cart. 13.
„ t. §. Oltre di che Ivi „ Oltre
„ di che questi pretesi partico-
„ lari privilegi niente influisca-
„ no nella nostra questione se
„ devano si, o nò i tre Castelli,
„ dei quali si tratta venir sot-
„ toposti alla Legge de Feudi,
„ il che dipende unicamente dal
„ Poter legislativo esercitatovi
„ prima dalla Repubblica Pisa-
„ na, poi dalla Fiorentina, e fi-
„ nalmente dai Sovrani Grandu-
„ chi, come si vede specialmen-
„ nte dal Documento a 51. da
„ noi sopra riferito, in cui i Con-
„ ti furon benissimo sottoposti al-
„ la Legge Generale dell' Anno
„ 1493.

ſpoſti per la parte noſtra, ed inutile ſarebbe il riportare in queſto luogo la ſerie delle queſtioni fatte in tal propoſito.

In veduta di tante e sì diverſe coſe accadute ne' *tre ſecoli poſteriori*, coſa mai può ſignificare la *Provviſione del* 1428.? Dovean' eſſere certamente accaduti de *Fatti*, e ſeguite *Ordinazioni* contrarie ai Conti, ſe così forti furono le querele de' medeſimi per ottenere che quelle foſſero revocate; Ma quando noi vediamo che l' affare procedè *per la via delle Convenzioni*, è ſuperfluo il parlare del reſto.

Baſterà ſoltanto l' oſſervare, che ogni controverſia in tal propoſito rimaſe in ſoſpeſo, giacchè il Granduca Coſimo III. rimiſe l' Affare AGLI ORDINI DI BUONA GIUSTIZIA. Pienamente il noſtro Difenſore nella *Part. IV. Artic. V.* e in ſpecial modo *nel* §. 43. *pag.* 379. ivi „ I Conti per tal „ Cauſa ricorſero alla Pietà del Sereniſs. Granduca Coſi- „ mo III. che dopo l' Informazione della Clariſſima Prati- „ ca e dell' Abbondanza, ſi compiacque benignamente di „ reſcrivere „ *Il Giudice della Cauſa dichiari quello con-* „ *venga per buona giuſtizia* „ E quantunque i Conſoli „ praticaſſero tutte le maniere le più inſidioſe e coperte „ per tagliare il corſo agli atti, tali premure riuſciron va- „ ne, ed il Clementiſſimo Principe non volendo recar „ pregiudizio all' afflitta Famiglia, ordinò con ſuo beni- „ gniſſimo Reſcritto „ *di rimettere il ſupplicato di detti* „ *Conti agli Ordini di buona giuſtizia* „ In ſeguito aſſun- „ ſe la cognizione di tal Cauſa il Senator Buonarroti ver- „ ſo il MDCCXXIII., e al medeſimo fu aggiunto l' Au- „ ditor Buonaventura Neri Badia, ſopponendoſi che lo „ Scrittojo delle Poſſeſſioni vi aveſſe un Intereſſe immedia- „ to e preſente. Queſto affare veglia ancora, ed è quello „ preciſamente che diſcutiamo in queſta parte delle no- „ ſtre oſſervazioni. Vedeſi da queſti Atti, e dalle molte „ coſe che abbiam riferite, in quali termini, e ſotto qua- „ le aſpetto l' Affare debba conſiderarſi.

I I.

Il ſecondo Documento è una *Provviſione della Repubblica del* 1494., con cui ſi ſpediſce un Famiglio del Rotellino nella Contea dei Gherardeſchi a prender le Raccolte, e a citare i Conti, acciò compariſſero avanti i Signori (1).

I I I.

Il Terzo comprende una ſimile *Deliberazione*, con cui ſi citano i Conti a venire in Firenze dentro il termine del Meſe di Settembre ſotto la comminazione di certa pena (2).

I V.

Il quarto conſiſte in una *Lettera della Signorìa* al Capitano di Campiglia, commettendoli di eſortare *con deſtrezza et prudenza* certi Creditori della Comunità di Caſtagneto, acciò concedeſſero una dilazione per un pagamento. In queſta ſi chiama Caſtagneto Giuriſdizione di quell' Iuſdicente (3).

V.

Il quinto contiene un *Proceſſo Eccleſiaſtico* del 1516. che comincia da *pag.* 8., e riempie la *pag.* 9. 10. 11. 12. 13. 14. ec., ed è relativo ad un Prete il quale volendo cacciar'

„ (1) Sommar. Contrar. Addiz. „ n. 33.
„ (2) Sommar. Contrar. Addiz. „ n. 34.
„ (3) Sommar. Contrar. Addiz. „ n. 35. Cento volte fu notato „ nella *Difeſa del noſtro Dominio* „ che per mezzo del Contratto „ di Accomandigia la Repubblica acquiſtò *certe parti* di Giuriſdizione, la quale fu data „ ad eſercitare al Capitano di „ Campiglia. Si veda di grazia „ la Part. V. Art. 2. da pag. 458. „ alla pag. 474.

ciar un' altro dal Possesso della Pieve di Castagneto, ricorse alla Repubblica Fiorentina per potere staccare un' atto di violenza, che poi non gli riuscì (1). Da questi il Fisco deduce, che la Contea, e i Conti eran Sudditi della Repubblica Fiorentina.

Quanto inutilmente si riportino quelle carte, e quanto male a proposito si deducano tali conseguenze, ognuno può conoscerlo riflettendo che secondo le maniere di quei tempi, e specialmente nelle occorrenze di guerra e discordie, niente era più facile ad accadere che l' essere citate, convenute, processate, condannate, maltrattate le Persone non suddite.

Fu cosa usuale per la Repubblica Fiorentina il dimostrare ogni superiorità di forza, particolarmente sopra i luoghi vicini al di lei Dominio, ne' quali non aveva alcun Diritto.

Fu consueta a por le mani in tutti li Affari che le venivano presentati da Paesi non sudditi, e credè conveniente il giudicarne come de propri. Di questi fatti sono stati per la parte nostra riferiti mille esempj.

Diffusamente di tutto questo si parla nella *Difesa Part. V. Art. III. §. XII.* ove „ Ma siccome l' Argomento con„ trario resultante da quelle Sentenze di cui abbiam parla„ to, è strettamente connesso con altre opposizioni dedot„ te da alcune antiche carte, ove si vede che i Conti fu„ ron considerati come Ribelli, caddero nei Bandi della „ Repubblica, furon condannati, ed assoluti, così all' og„ getto di poter meglio discutere questa parte, giudico „ di somma importanza l' avvertire, che le vecchie me„ morie, le quali ci son rimaste delle Condanne date dal „ Comun di Firenze non debbono farci travedere, ne „ credere che sempre fossero Sudditi i Condannati, e Sud„ diti i Paesi in cui si esequirono, essendo certo che spesso „ ciò dipendeva dalla violenza, dall' incertezza dei Domi„ nj, e dalle stravolte massime della legislazione di quei „ tempi. Gli usi dell' età prossimamente posteriore all' Ac-
„ co-

„ (1) Sommar. Contrar. Addiz. n. 36.

„ comandigia del MCDV. non possono più misurarsi col-
„ la regolarità delle cose presenti (1); le facili Oppigno-
„ razioni de Territorj, l' instabilità dei Dominj, la fre-
„ quenza delle sommissioni temporarie, le concessioni del-
„ la Guardia delle Terre, e Castelli, davano luogo
„ all' esercizio dei supremi Diritti in un Paese non proprio
„ e che dovevasi abbandonare. Nel MCCCXXIX. Pistoia
„ si diede in guardia ai Fiorentini per un' Anno; nel
„ 1330 si diede Colle per quindici Anni, nel 1346. S.
„ Miniato per cinque, e nel 1349. S. Gimignano per die-
„ ci Anni. Firenze stessa a tempo determinato si diede al
„ Duca d' Atene, e al Duca di Calabria. Perdute le me-
„ morie di tali cose, le quali frequentemente occorreva-
„ no nei Castelli, e Luoghi del Dominio dei minuti Si-
„ gnori delle Campagne, qualora si diseppelliscano dagli
„ Archivj, e si facciano rinascere le condanne date in
„ quei tempi, ognun vede quanta ingiustizia in se conten-
„ ga ogni argomento da quelle derivato, ed è ben più
„ naturale il dire dei Fiorentini di quei tempi ciò che
„ un' antico scrisse de Romani che i Vicini o son Nemi-
„ ci, o son Padroni.

„ XIII. Fu cosa usuale presso la Repubblica di Firen-
„ ze il dimostrare quella Superiorità di forze, che pote-
„ va, sopra i Luoghi vicini e lontani dal suo Dominio.
„ Essa procurò sempre di ingerirsi in tutti gli Affari, dai
„ quali in sostanza poteva ricavare profitto. Trovasi una
„ Lettera della Repubblica in un Codice della Libreria
„ Riccardiana in cui si dice „ Nos popularis Civitas soli
„ dedita mercaturae .... & non solum domi libertatis cul-
„ trix, sed etiam extra nostros terminos conservatrix „(2).
„ Nel 1230. i Conti Guido e Tegrino de Conti Guidi
„ volendo venire a divisione con Guido e Ruggiero loro
„ Nipoti, e Figliuoli del Conte Marcovaldo loro Fratel-
„ lo

„ (1) Sopr. Part. V. Art. 1. §. 9.
„ e 10. e ancora in altri.

(2) Lettera data Florentiae die 13. Maij XIII. Indition. DCCCXC. directa Italicis trovasi stampata nel Tom. XVI. delle Delizia degli Eruditi del Ch. Sig. Lami in un' Append. a p. LXXXVIII.

„ lo ricorsero a Messer' Otto da Mandella Potestà di Fi-
„ renze. Il Giudice, o Assessore del medesimo dà il Cu-
„ ratore del ventre alla Contessa Beatrice, e questi fu il
„ Conte Ridolfo di Capraja Padre della medesima. In tal
„ guisa fecesi la divisione. Ma non essendo poi d'accordo
„ fra loro, pochi giorni dopo vedesi il Conte Guido in
„ lite avanti al Giudice delle Cause sospette e straordina-
„ rie del *Potestà di Firenze*, il quale commise l' Affare
„ a Messer Guelfo Boscoli d' Arezzo (1). Ma pure quei
„ Conti non eran Sudditi del Comune.

„ XIV. Nel 1258. il dì 2. d' Ottobre fu dal Sindaco
„ del Comun di Firenze dato in nota per bandito il Co.
„ Simone Fratello del Co. Guido (2). Nel 1268. furono
„ banditi il Conte Guido Novello, e Simone dei Conti
„ Guidi (3). Nel 1274. il Conte Simone ottiene di esser
„ liberato da ogni Bando della Parte Guelfa (4) Nel 1281.
„ nella Pace Generale fatta tra i Guelfi e Ghibellini tro-
„ vasi essere stato confinato il Conte Guido Novello (5).
„ Nel 1282. Messer Jacopino da Rondelia Potestà di Fi-
„ renze essendo stato commesso un' Omicidio dagli Uomi-
„ ni Porciano sotto il dì 18. Agosto, condannò il Conte
„ in cinquemila lire. „ E dopo molto più prosegue.

„ XIX. Nel 1325. il Conte Ugo di Battifolle profittan-
„ do della disgrazia accaduta ai Fiorentini nella giornata in
„ cui Castruccio loro diede la Rotta dell' Altopascio, ri-
„ prese alcuni Territorj verso Apinana nel Mugello, pre-
„ tendendo che fossero suoi „ e volevala commettere di
„ ragione in Giudice comune.... ma ragione, o non ra-
„ gione ci avesse il Conte fu condannato per lo Esecu-
„ to-

(1) Ammir. Ist. de' Conti Guidi p. 16.
(2) Ammir. il G. p. 29.
(3) Ammir. l. c. p. 16.
(4) Gaetano Pilli uno dei Capitani della Parte Guelfa per Firenze, promette al Co. Simone e Guido „ di difenderli, „ e mantenerli nelle loro Giurisdizioni, e onori, e che insieme con i lor Fedeli saran liberati da ogni Bando e condannagione, e che la Parte Guelfa non farà accordo col Conte Guido Novello senza loro. Ammirati nelle note p. 29. 30.
(5) Ammir. loç. cit. p. 16.

„ tore degli Ordinamenti della Giustizia.... in 30000.
„ lire, a condizione se non avesse restituiti i detti Popoli
„ nello stato prima infra dieci dì. La qual cosa però non
„ fece, e rimase in Bando e contumace del Comune di
„ Firenze (1) „ Egli per altro fu poi liberato e cancella-
„ to dal Bando come scrive il Villani (2).

„ XX. Essendo seguita nel 1340. la famosa Congiura
„ dei Bardi, in questa si mescolarono i Conti Guidi, i Tar-
„ lati di Arezzo, i Pazzi di Valdarno, i Guazzalotri di
„ Prato, i Belforti di Volterra, gl' Ubertini, gl' Ubaldi-
„ ni per uccidere il Potestà, ed i Priori. Gravissime furo-
„ no le conseguenze ancora per i non Sudditi, e per i
„ Paesi di loro Dominio (3) „ Del detto Mese di Gen-
„ najo furono condannati nove de' Conti Guidi c' havieno
„ tenuta mano alla sopraddetta Congiura....e ben si ap-
„ parecchiarono in arme co loro Fedeli per venire a Fi-
„ renze (4). „ Il Conte Marcovaldo da Dovadola, essen-
„ do nel 7. Agosto bandito con taglia per chi lo desse vi-
„ vo o morto in mano del Comune, giudicò a proposito
„ di aggiustarsi con i Fiorentini, onde nel 9 Maggio 1342.
„ fece compromesso delle sue ragioni Lapaccio del Bene,
„ Antonio Bonciani, Primierano Ubriachi, e lo stesso fece
„ il Comune. La sentenza arbitrale veduta nelle Rifor-
„ magioni da Scipione Ammirato, dimostra che il Co-
„ mune disciolse da tutte le condanne e Bandi il Conte,
„ ed i suoi Uomini, e che altrettanto fece il Conte a ri-
„ guardo delle condanne *date ai Sudditi della Repubbli-*
„ *ca* (5). Nel 1341. nel dì 7. d' Agosto il *Conte Gugliel-*
„ *mo* del Conte Tancredi fu posto in Bando per esser pre-
„ so vivo, o morto, e vedesi che nella Pace di Sarzana
„ del 1353. fu liberato dai Bandi, e restituito a suoi Be-

C „ ni

(1) Ammir. Ist. de' Conti Guidi p. 32.
(2) Villan. Lib. XI. Cap. 318.
„ (3) Gio. Villani Lib. XI. Cap. „ 117., e 118. ne parlano anco- „ ra altri Storici.
„ (4) Gio. Villani Lib. XI. Cap. „ 118. pag. m. 776.
„ (5) Ammir. nelle Note all' Ist. „ de' Conti Guidi pag. 74.

„ ni(1). Il Conte *Guido domestico* condannossi dal Potestà
„ di Firenze ad essere abbruciato, nè potè comprare la
„ sua sicurezza, se non vendendo alla Repubblica una
„ parte de proprj Domini, o sia le *Ville*, *e Territorj di*
„ *Cateagno*, *Moriconda*, *e Serignana* (2).

„ XXI. Nel 1341. Il *Conte Galeotto del Conte Guglielmo*
„ *Spadalunga* fu posto insieme con Tommaso suo fratello
„ nel numero de Taglieggiatori per esser fatti prigionie-
„ ri, o morti. Nè prima della pace seguita fra il *Duca*
„ *d' Atene*, *ed i Pisani* quelli furon tolti dai Bandi e Con-
„ fische (3) Nel 1342. *Agnolo Figliuolo del Conte Guido*
„ *Novello* fu liberato dalla pena della Testa (4). Nel 1343.
„ il Comune scrisse ai *Conti di Romena* che m. Salvestro a
„ quella Pieve canonicamente era stato eletto, e che essi
„ pensassero a non impedir le Strade della medesima, per-
„ chè si credeva che andasse così di ragione (5).

E dopo aver riportati tanti altri fatti prosegue al §. XXXII. Ivi „ Ma in mezzo alla considerazione degli
„ effetti di tanta violenza, chi potrà mai credere che
„ tutti quelli, *i quali si dissero Ribelli fossero Sudditi del*
„ *Comune*, e chi potrà pensare che tutti i Castelli e Ter-
„ ritorj sopra i quali il Comune esercitò tanti Diritti Su-
„ premi non appartenessero indipendentemente dal mede-
„ simo agli *Ubaldini*, *Ubertini*, *Marchesi del Monte Ma-*
„ *laspina*, *Casali Guazalotri*, e tanti altri che di sopra ab-
„ biamo nominati? Chi potrebbe immaginare che i *Conti*
„ *Guidi* non dominassero per lunga Successione di Secoli
„ una vasta estensione di Paesi nella Toscana (6)? Quan-
do

„ (1) Ammir. l. c. p. 63.
„ (2) La Vendita si fece in Fi-
„ renze da Gio. di Francesco Ma-
„ galotti come Procuratore del
„ Conte Guido, e di Antonia di
„ lui Figliuola.
„ (3) Ammir. il G. Istor. de Con-
„ ti Guidi p. 19. Ved. ancora il
„ Villani.

„ (4) Ammir. l. c. p. 17.
„ (5) Ammir. il Giov. l. c. 85.
„ Potrebbero riferirsi molti altri
„ simili esempi.
„ (6) Guido Guerra fu chiama-
„ to da Ottone di Frisinga de
„ *Gest. Frid. Lib. II. Cap.* 3. il
„ più ricco Signore della Tosca-
„ na. Debbono in questo luogo
os-

„ do il *Duca d' Atene* volle ratificare fuori del Dominio,
„ *la Renunzia del Principato* (1), fu dalla Gente del *Con-*
„ *te Simone da Battifolle* e dei *Senesi* accompagnato a *Pop-*
„ *pi Castello de Conti Guidi* „ e la fatta retificagione pro-
„ messa passò per Romagna e Bologna (2) „ Nè la liber-
„ tà, l' Indipendenza e Supremazia dei Conti Guidi può
„ aver bisogno di prova: Io ne chiamo in Testimoni tutti
„ i nostri Istorici (3), tutte le memorie, tutti gli antichi
„ Documenti, e in specie l' Archivio dei Conti, che an-
„ cor di presente conservasi nelle Riformagioni.

„ XXXIII. E in vero per impugnare che *non fossero Sudditi*
„ *della Repubblica tanti che incorsero nel Bando di Ribelli*,
„ *e furono giudicati, condannati, assoluti secondo le Leggi*,
„ *e le Ordinazioni del Comune*, è necessario uno sforzo
„ per chiuder gli occhi sopra una immensità di Monu-
„ menti che lo dimostrano, e conviene lasciarsi strascina-

 re

„ osservarsi i Diplomi Imperiali
„ attenenti a questa Famiglia e
„ in specie quello di Federigo
„ II. ove si conferma loro il Do-
„ minio di moltissimi Castelli.
„ Questo si riferisce dal Ch. La-
„ mi nelle aggiunte al Cronic.
„ degl' Imperatori di Leone Ur-
„ bevetan. diversi altri son rife-
„ riti dal *Crist. Lunig. dal Du-*
„ *mont*, *dal Murator.* ed altri Ce-
„ lebri Compilatori di antiche
„ memorie. I Conti Guidi eb-
„ bero per loro Vicarj e Giusdi-
„ centi i più nobili Aretini, e
„ Fiorentini. Nel 1262. il Conte
„ Guido creò per suo Commissa-
„ rio Orlando Albergotti di A-
„ rezzo, Federigo Testa, ed al-
„ tri di Famiglie le più insigni.
„ Vedasi Ammirat. Istor. de Con-
„ ti Guidi pag. 54. Il Conte Gui-
„ do da Battifolle nel 1316. fu
„ dal Re Roberto costituito in
„ Firenze per suo Vicario „ di cui
„ come alcuni non amavano la
„ Signorìa del Re non si conten-
„ tassero, non ardirono però co-
„ me racconta il Villani di con-
„ trastare alla sua venuta in Fi-
„ renze, essendo il Conte sì Guel-
„ fo, e sì possente vicino. E in
„ vero si cacciò allora il Bargel-
„ lo, e mutossi lo Stato della
„ Città con maravigliosa quiete
„ vedasi Ammir. il Vecchio nell'
„ Istor. de Conti Guidi p. 30.

„ (1) Giovanni Villani Lib. 12.
„ Cap. 16. p. m. 823. Ognun co-
„ nosce che io tralascio sempre
„ molti fatti, i quali suppongo
„ conosciuti, perchè tutte le no-
„ stre Istorie li riferiscono in ab-
„ bondanza, e copiosamente mol-
„ ti altri Scrittori.

„ (2) Gio. Villani Lib. 12. Cap.
„ 16. p. 823. Ammir. l. c. p. 37.

„ (3) Vedasi particolarmente l'
„ Istoria che i due Ammirati
„ scrissero di questa Famiglia.

„ re dai pregiudizi volgari, e ſpiegar con l'idee della re-
„ golarità preſente gli affari ſucceſſi ne' ſecoli trapaſſa-
„ ti (1). Biſogna non curare le Diſpoſizioni dello Statuto
„ Fiorentino (2) e di tante altre Leggi, e non ſi riferir
„ mai ai noſtri antichi Eſpoſitori, dai quali ſi impara, e
„ ſpecialmente da *Bartolo*, *che Ribelli ſi dicevano*, *e come*
„ *tali ſi condannavano ancora i non Sudditi*. Così egli no-
„ ta nel ſuo Trattato *Qui ſint Rebelles* „ nam competit
„ etiam his qui non conſueverunt eſſe ſub obedientia, qui
„ indixerunt nobis bellum vel nos eis „ (3).

Se dunque il noſtro Difenſore arrivò ad imprimere a quanto concerne un tal dipartimento di coſe *quel carattere di unità*, *che tutto fa partire da un principio* e ſe un tal principio (o ſia la certezza evidente che dalla Repubblica Fiorentina foſſero citati, condannati, dichiarati Ribelli ancora quelli che non erano Sudditi della medeſima, e ſopra i Dominj e le Signorie de quali non aveva alcun Diritto) fu dimoſtrato con l'evidenza reſultante da *una immenſità di fatti*, *e di monumenti di quel tempo*, non sò vedere con qual genere di coraggio poſſa il Sig. Avverſario *ſenz' aver data la minima riſpoſta a quello che fa il fondamento del diſcorſo*, diſſimular tutto, ed opporre il *Recapito del Famiglio del Rotellino*, o di qualche *citazione* fatta ai Conti, o uno o altro *Documento* analogo a quelli, i quali furono copioſamente eſaminati, e compiutamente diſtrutti.

Quando la materia è così ſchiarita che niuna perſona ragionevolmente può dubitarne, *il ſupporre che la controverſia principj ora*, il riferire certi Documenti inſignificanti e chiamarli trionfali, è lo ſteſſo che confeſſare di non aver niente da opporre.

AR-

„ (1) Ved. ſopr. Part. V. Art. I. „ §. IX. X. XI.

„ (2) Sopr. in queſt. Art. §. XXX.

(3) Opp. Tom. ult. pag. 890.

ARTIC. III.

Sopra la pretesa correzione di alcuni sbagli.

INsiste il Sig. Avversario nella pretesa correzione di sei sbagli attribuiti senza alcuna ragione al nostro Difensore. Noi protestiamo, che sì frivole ed affatto estranee questioni da esso suscitate e promosse, non dovranno mai più trattenerci.

Opposizione relativa ai Documenti.

Oppose il Fisco che i Documenti estratti dall' Archivio privato non provano (1).

Da noi fu risposto nelle *Osservazioni* (2), non verificarsi che la parte maggiore e migliore dei Documenti riferiti nel Sommario, sia collocata nel nostro Archivio, ma *bensì trovasi in quelli di S. A. R. nostro Signore*.

Dissimulata questa risposta così diretta e convincente, prosegue il Sig. Avversario ad insistere, che i *Documenti estratti dall' Archivio privato non costituiscono la minima ombra di prova* (3).

A chi legge una tal replica potrebbe parere che tutti i Documenti da noi riportati fossero tratti dal nostro Archivio, e potrebbe in conseguenza sembrar questa una opposizione di rilievo.

Egli dice „ In primo luogo ho opposto che i Docu„ menti estratti dall' Archivio privato dei Sigg. Avversa„ ri (4) non costituiscono la minima ombra di prova.

 Que-

(1) Confutazione p. 3. e 4.
(2) Osservazioni contro la Confutazione pag. 6.
(3) *Risposta alle Osservazioni p.* 8.
(4) L' Archivio della nostra Contea da cui si son cavate le Leggi del 1644., del 1662. &c. e le altre riferite nel Sommario, à sempre ritenuto, e ritiene tutti i Caratteri onde esser quali-

„ Questa proposizione per se stessa verissima, comunemen-
„ te ricevuta e stabilita da tutti i Dottori, come con tan-
„ te irrefragabili autorità provai nella mia Scrittura, non
„ resta indebolita dalla *Protesta* riferita nelle Osservazioni
„ contrarie a pag. 7. come un' Atto pubblico esibito il dì
„ 20. Febbrajo 1771. (1), perchè primieramente questa
„ *Protesta* fu clandestinamente esibita negl' Atti (2), ma
non

lificato come Pubblico. La necessità della custodia de pubblici atti interessa egualmente il nostro Paese che gli altri. Noi abbiam goduto e godiamo i Diritti di supremazia, e le supreme Regalie. Fu sempre da noi deputato un Ministro alla custodia delle pubbliche Scritture. E come Ser Simonetto da Volterra fu Cancelliere sotto il Conte Niccolò *Difes. Part.* 1. *Art.* 3., Ser Biagio di Giovanni fu Cancelliere de Conti fino del 1424. *Difes. Part.* 4. *Art.* 2. ed altri ancora posteriormente, così di presente si tiene un Canc. per la custodia e per l' uso del nostro Archivio. *I Libri dell' Estimo, le Filze degli Atti Civili, le nostre leggi, e tanti altri simili Monumenti*, non possono trovarsi se non che in quel luogo. La consuetudine di tanti Secoli avvalora questa asserzione, e dimostra che in qualsivoglia maniera questo affare voglia discutersi, l' Archivio della Contea è pubblico, e provante a tutti i riguardi. In tal proposito debbono osservarsi oltre molti *Felin. in Cap. ad Audientiam n.* 11. *Dec. Pedemontan. 69. n.* 7. *Gratian. Lib.* 3. *Discept. Cap.* 582. *n.* 8. *Webner. Observ. pratic. voce registratur. Ruland de Iur. Archiv. n.* 30. *Spenger. Iurisprud. Public. p. m.* 207. *Frisch. Opuscul. Var. de Iur. Archiv. & Cancellariae Cap.* 3.

(1) Noi abbiam sempre procurato di non far questioni sopra questioni. Per tale effetto alla *Scrittura di Protesta* fatta dal Fisco sotto il dì 14. Febbraio fu risposto con la *Scrittura d' Istanza del dì 20. Febbraio 1771.*, dichiarandoci prontissimi ad eseguire quanto il Clarissimo Consiglio avesse voluto prescrivere circa la maniera di autenticare il nostro Sommario.

(2) Non è stata esibita alcuna delle nostre Scritture di atti senza averne fatta una formale e vocale istanza avanti le Sigg. Loro Illustriss. e Clarissime *collegialmente adunate*, e senza che esse *abbian dato il loro assenso*. Quando adunque quella nostra Scrittura d' Istanza fu segnata per l' esibita dal Canc. della Claris. Pratica, e collocata fra gli atti, ove ognun può *vederla, leggerla, meditarla*, come mai si può dire clandestinamente esibita? E perchè tenta il Fisco di presentare queste così indifferenti cose nell' aspetto il più odioso, ed il più insultante?

„ non fu notificata a veruno, come resulta dalla Fede di „ che nell'annesso Sommario Addizionale sotto n. 37. (1), „ onde non solo io non potevo indovinarla, ed è lo stes- „ so che il non essere stata esibita, ma di più farà a tutti „ quella maraviglia che deve fare un'ommissione di que- „ sta sorte, congiunta col coraggio di dare adesso la stes- „ sa protesta alle stampe (2). In secondo luogo qualunque

C 4 pro-

(1) E ben facile riempiere il Sommario quando si tratti di inserirvi *Documenti di questo genere*. La mancanza di tal Notificazione è affatto inconcludente nel proposito nostro. Con quella nostra *Scrittura di repliche e Istanza esibita sotto il dì 20. Febbraio* 1771. fu richiesto un Regolamento sopra la maniera di autenticare i nostri Documenti. Se fosse necessario il darlo, non doveva conoscersi dal Sig. Avversario ma dalle Sigg. loro Illustriss. e Clariss.

(2) Oltre molto più che potrebbe aggiungersi, risponderò soltanto che quella Notificazione la quale poteva esser seguita allora fu fatta *posteriormente* sotto il dì 28. Settembre 1773. Il Sig. Avversario fu *citato*, nel dì 29. fu presentata altra *Istanza simile* alla precedente, e fu *notificata* al medesimo. Quantunque per altro questa Notificazione seguisse, *e precedesse l'ultima risposta del Fisco*, è ben'ammirabile il coraggio di averla dissimulata. Questa è del seguente tenore.

„ Esib. 29. Settembre 1773.
„ D'avanti &c.
„ Comparisce &c.
„ L'Illustrissimo Sig. Commendatore Fra Giuseppe della Gherardesca ne modi e nomi che „ altre volte è comparso senza „ revocazione, & in ogni ec.

„ Nell'affare pendente avanti „ le Sigg. Loro Illustriss. e Clarissime per la relazione comandata da S. A. R. nell'affare del Sig. Comparente.

„ Et insistendo nelle cose altre volte esposte, brevemente „ narra essere della massima importanza che si valutino nella „ loro Relazione tutti i Documenti presentati nel Sommario; E siccome per parte del „ Sig. Luogotenente Fiscale fu „ impugnata l' autenticità dei „ medesimi, perciò fino dal dì „ 20. *Febbraio* 1771. fu dal Sig. „ Comparente fatta Istanza, „ per la quale si esibì pronto *secondo la dichiarazione e deliberazione delle Sigg. Loro Illustrissime* di date vista e copia „ dei Documenti, e di farli autenticare, secondo il metodo, e il Tempo, e le maniere che venissero prescritte. E tutto ciò distinguendo i Documenti i quali trovansi già stampati da diversi Scrittori, dai Documenti „ i quali si conservano ne pubblici Archivi, e da quelli, che

esi-

„ protesta non fa che l' Archivio di privato diventi pub-
„ blico, ne che facciano prova quei Documenti che per
„ esser di un Archivio privato nulla concludono (1).

Insistendo in tal maniera, il Fisco tenta di far credere che per lo schiarimento della controversia *altri documenti non vi siano se non quelli del nostro Archivio*.

Ma chiunque legga la nostra Difesa vedrà a colpo d'occhio, la parte maggiore e migliore de Documenti, provanti senza contrasto i nostri Diritti, ESSER COLLOCATI NELLI ARCHIVI DI S. A. R. NOSTRO BENEFICENTISSIMO SOVRANO. A tale oggetto abbiam fatto trascrivere l'*Indice del Som-*

„ esistono nell' Archivio dei Con-
„ ti della Gherardesca, come
„ latamente dalla detta Scrittu-
„ ra PRESENTATA ALLE SIGG. LO-
„ RO ILLUSTRISS. E CLARISSIME
„ ADUNATE COLLEGIALMENTE,
„ ED ESIBITA DI CONSENSO DEL-
„ LE MEDESIME NELLA LORO
„ CANCELLERIA alla quale &c.
„ E come successivamente nel-
„ l'atto di passare tutti i Fogli
„ del presente affare nelle mani
„ delle Sigg. Loro Illustriss. e
„ Clariss.; Esse FECERO INTEN-
„ DERE AL SIG. COMPARENTE,
„ CHE AVREBBERO INDICATO SE-
„ CONDO L' OCCORRENZA A SUO
„ TEMPO QUEI DOCUMENTI DE
„ QUALI FOSSE STATO CREDUTO
„ NECESSARIA LA PROVA AUTEN-
„ TICA, e siccome non ha fino-
„ ra veduta alcuna successiva di-
„ chiarazione su tal particola-
„ re, e dall' altra parte sente,
„ che viene particolarmente im-
„ pugnata la *Convenzione fatta*
„ *dal Conte Arrigo con Giovan-*
„ *nozzo Pitti nel* 1440.
„ Che però costa legittima-
„ mente in giudizio e d' avanti
„ ec. fece, e fa instanza dichia-
„ rarsi quali Documenti devano
„ con le prove più giuridiche
„ autenticarsi, esibendosi pron-
„ tissimo e preparatissimo a far
„ tutto quello, che sarà giudica-
„ to opportuno sopra tutte quel-
„ le prove, e recognizioni che
„ fossero credute necessarie di
„ ragione ded. alleg. prot. non
„ solo., ma ris. sal. omni.

(1) Tutti quelli che ritengono ne loro piccoli, e privatissimi Archivi *Scritte di Cambio* di *Censi*, *di Locazioni*, *Libri di Conti*, *Ricevute*, *obbligazioni*, *ed altri Documenti simili*, forse non ammetteranno (benchè si chiami verissima, comunemente ricevuta e stabilità da tutti i DD., e provata con tante autorità irrefragrabili), l'opinione che nulla concludino i Documenti per essere d' un' Archivio privato, e che non costituiscano la minima ombra di prova. Temerei assaissimo che il Magistrato degli Otto, e per fino gli inferiori Ministri del medesimo avessero ragione sostenere il contrario.

Sommario coll' indicazione degl' Archivi, da cui i Documenti furon tratti, ed è quello che si trova nel fine di queste Osservazioni.

Tralasciando per ora le memorie de più antichi tempi, son pure nell' Archivio delle Riformagioni *le Relazioni di Matteo Davanzati e Giovanni Biliotti* spediti dalla Repubblica Fiorentina nel 1396. (cioè nove Anni avanti l' Accomandigia) col carattere di *Ambasciatori* al *Conte Niccolò*, e agli altri Gherardeschi, acciò questi condescendessero a pacificarsi con Pisa.

E' nell' Archivio delle Riformagioni il *Contratto di Accomandigia del* 1405., e vi sono gli *Istrumenti di ratifica di consenso* prestato dai Conti.

E' pure il *Patto di Accomandigia* registrato ai Libri delle Tasse nell' Archivio del Monte Comune.

Nello stesso Archivio vi sono i Recapiti denotanti che le *Pene pecuniarie* appartenevano ai Conti.

Sono nell' Archivio delle Riformagioni tutte quelle Parti dello *Statuto Fiorentino* riferite nel Sommario.

E' nell' Archivio stesso di Palazzo *l' Istrumento di Pace del* 1419 in cui i Conti comparíscono col CARATTERE DI CONFEDERATI DELLA REPUBBLICA FIORENTINA alla pari di tanti altri Signori d' Italia, ed in quello si trovano tanti altri simili Trattati pubblici come del 1434. 1435. 1440. ec.

E' nell' Archivio dell' antico Magistrato dei Nove un *Documento del* 1461 con cui si confermano le Capitolazione di Accomandigia.

E' nell' Archivio de Signori Otto la stessa Conferma del 1466.

E' nell' Archivio delle Riformagioni la *Relazione del Buongirolami* che mostra la libertà dei Conti dalle Imposizioni del 1483.

E' nell' Archivio delle Riformagioni *La lettera del* 1496. scritta al Capitano di Campiglia, in cui si ordina, che „ a questi Conti sia piuttosto oltre alle Convenzioni „ fatto loro piacere, e comodo, che in parte alcuna ma„ culate. „

E' nell'

E' nell' Archivio delle Riformagioni la *Dichiarazione dei dieci di Balìa*, per cui si confessa che i Conti son Padroni di esigere le Gabelle.

E' nel medesimo Archivio di Palazzo la *Convenzioni fra la Repubblica ed i Conti* stipulata nel 1515., relativa alle Tratte dei Generi della Contea.

Nello stesso Archivio trovasi *la Lettera del* 1517., in cui il Gonfaloniere, e Priori scrivono ai Consoli del Mare „ vedete detti Capitoli, ed esenzioni e quelli osserverete „ e fatete osservare inviolabilmente, PERCHE COSÌ RICHIEDE „ LA FEDE PUBBLICA PROMESSA LORO PER QUESTA ECCELSA „ REPUBBLICA.

E' nell' Archivio degli Otto di Pratica una *Lettera del* 1421., ove a motivo di certe robe naufragate, fu Scritto ai Consoli di Mare „ Però fatete contenti, ACCIO „ LA FEDE PUBBLICA SIA OSSERAVATA, a ognuno, provve-„ dere che al detto Conte, o suo Mandato siano restitui-„ te dette robe. „

Nello Stesso Archivio si legge altra simile *Dichiarazione* espressa in questi termini „ Essendo stato sempre an-„ tico Istituto di questa Città MANTENERE LA FEDE PUB-„ BLICA, ed essendo cosa laudevole ad ogni Repubblica il „ mantenerla, non possiamo, ne vogliamo deviare da que-„ sta consuetudine, e però vi diciamo l'animo, e inten-„ zione nostra essere che al Comune e Uomini di Bolghe-„ ri e Castagneto, e a tutte le altre Ville sottoposte al „ Conte Gherardo, e al Conte Simone della Gherardes-„ CA, SIANO OSSERVATI I CAPITOLI. „

Nello Stesso Archivio si vede l'altra Dichiarazione del 1536., ove dicesi „ Dovendosi avere OGNI RISPETTO „ DI NON MANCARGLI DE SUOI CAPITOLI, E DI OSSERVAE LA „ FEDE PUBBLICA, come è stato antico Istituto di questa „ Città. „

Trovasi nel medesimo Archivio *la Dichiarazione del Magistrato degli Otto* del 1551., in cui dicesi „ che per il „ Capitolo concesso l'anno 1405. QUANDO VENNERO SOTTO LA „ RACCOMANDIGIA DI QUESTA CITTA', possono risquotere le

Ga-

„ Gabelle da chi passa per il loro Terreno e Giurisdizione. „

E nel medesimo Archivio *la Dichiarazione degli Otto*, in cui contestano alla gloriosa memoria del Granduca Cosimo I., che i Conti furon lasciati PADRONI DE LORO CASTELLI E UOMINI, COME ERANO PRIMA, ECCETTO CHE POTERE ESERCITARE IL CRIMINALE.

Tanti e tanti altrj Documenti da noi citati e riportati, si trovano negli Archivi di S. A. R. E da quale altro luogo potevan trarsi le molte *Dichiarazioni e Confessioni dei Gonfalonieri e Priori della Repubblica Fiorentina, dei Dieci di Balia, degli Otto di Pratica, dei Nove Conservatori del Dominio, della Ruota Criminale, degli Ufiziali de Fiumi, de Provveditori della Dogana, della Grascia, de Consoli di Mare, e di tante altre Magistrature*, fuori che dai loro Archivi?

Le relazioni di tanti Ministri illuminatissimi incaricati di riferire al Trono la verità, e di rappresentarla alle Magistrature, son pure tutte negli Archivi di S. A. R. Le *Relazioni di Lelio Torelli, di Bartolommeo Concino, di Francesco Vinta, di Curzio Pichena, di Gio. Batista Asinio, Angelo Niccolini, Alfonso Quistelli, Niccolò dell' Antella, Lorenzo Usimbardi, Vasari, Pandolfini, Buonarruoti ec.* son tutte nei pubblici Archivi.

Che è forse in diversi Archivi la *Relazione dell' Auditor Farinola* degli 8. *Ottobre* 1654. ove si tratta dei Diritti dei Conti, e in cui si dice ivi „ I CASTELLI ERANO
„ LORO PROPRI, E NON LI RICEVERONO DALLA REPUBBLICA,
„ MA ESSI LI RACCOMANDARONO. Onde ne segue che seb-
„ bene pagano il Censo, e offeriscano il Palio, e fanno
„ altre cose in segno di obbedienza e di Maggiorità, nien-
„ tedimeno RIMANGONO LIBERI SOTTO LA PROTEZIONE DEL
„ PRINCIPE PIU' POTENTE, come disse l'istessa nostra Ruo-
„ ta *nella Dec. di Castagn. Art. I. n.* 6. 7, e perciò non
„ hanno prestato mai giuramento di Fedeltà, ne mai ot-
„ tenuta rinuovazione d' Investitura, ne con la Repubbli-
„ ca, ne con i Serenissimi Principi, come si legge nella
„ medesima *Decisione al n.* 20. *dell' Art I.* Anzi da una

„ *Re-*

„ *Relazione de Sigg. Otto di Pratica del* 1577. rapportata
„ nella detta Decisione al num. 24. dell' Art. I. si vede
„ che son PADRONI COME ERANO PRIMA DE LORO CASTEL-
„ LI, toltone la Giurisdizione Criminale, come si legge
„ in quelle parole, che i Conti furono accettati sotto
„ l' obbedienza del Comun di Firenze, E LASCIATILI PA-
„ DRONI DE CASTELLI E UOMINI COME ERANO PRIMA, ec-
„ cetto il potere esercitare il Criminale. E meritano
„ maggiormente che i loro Privilegi gli siano osservati,
„ perchè si unirono con la Repubblica Fiorentina contro
„ la Pisana ec.

LE MOLTE SI' FORTE, SI' UNIVOCHE, SI' PRECISE DICHIARAZIONI DELLA CLARISSIMA PRATICA, con cui questo Real Consiglio sempre pretesse la Giustizia della nostra Causa, esistono tutte nell' Archivio delle Riformagioni, da cui furon tratti i Documenti del MDLXI., MDLXII., MDLXXXII., MDLXXXIV., MDLXXXVIII., MDCXV. MDCXIX., MDCXXII. MDCXXXIII., MDCXXXV., MDCXXXVI., MDCXXXIX., MDCLXI., MDCLXII., MDCLXIII., MDLXIX., MDCC., MDCCVII., MDCCXVI. =. Son pure nello stesso Archivio tanti altri Documenti irrepugnabili dimostranti il nostro Dominio,

Vedesi ancora fra le Filze del Clarissimo Consiglio la *Dichiarazione* da esso fatta nel 1636. per i Conti = Ivi =
„ son date sempre ai medesimi difficoltà, & impedimento
„ senza fondamento alcuno di ragione.... ACCIO' OGNI VOL-
„ TA NON SI AVESSE A METTERE IN DUBBIO I PRIVILEGI CHIA-
„ RI DI QUESTI CONTI, E DAR LORO DISAGIO, ET DANNO
„ CONTRO OGNI DEBITO DI GIUSTIZIA, E CONTRO LI APER-
„ TISSIMI RESCRITTI DELL' ALTEZZA SERENISSIMA.

Se questi Documenti non provano, e quali mai saran quelli che proveranno? *E pure essi, e tanti altri non sono tratti da alcuno Archivio Privato*, ma si conservano negli Archivi di S. A. R. nostro Signore Clementissimo.

Senza avere contro l'evidenza luminosa di tanti monumenti, replicata alcuna cosa, DISSIMULANDOLI COSTANTIS-

TISSIMAMENTE, procura il Fisco col solo ajuto delle parole di involgerli tutti in un'eterno silenzio.

Ma in veduta di essi, è agevole il conoscere qual sia l'indole dell'opposizione (sì esagerata, ripetuta, e adornata per fino con il corredo di tante *irrefragrabili autorità*), che i *Documenti tratti dall' Archivio privato; non costituiscono la minima ombra di prova*.

Il nostro difensore riportò, ed espose con ogni chiarezza una gran copia di quelli che son custoditi nei pubblici Archivi. Il Difensore Avversario volendo opporsi, fa delle repliche, e delle questioni, sull'*Archivio*, sopra i nomi di *Arcivescovo*, di *Granduchessa*, e di *Cugina*. (1)

OPPOSIZIONE RELATIVA A CAMMILLA MARTELLI.

Quanto all'Obiezione (riguardante *Gammilla Martelli* seconda moglie del Granduca Cosimo I.) in cui il Signore Avversario ha creduto bene l'insistere, mi rimetto alle *Osservazioni* (2) Certamente questa non sarebbe materia da dovervisi sopra trattenere altrimenti.

E quantunque il Sig. Avversario voglia tirarci a parlare in questo luogo de' Matrimonj di coscienza, e de' Matrimonj alla Morganatica, allegando il *tit.* 29. *del lib.* 2. *de' Feudi* = DE FILIIS NATIS EX MATRIMONIO AD MORGANATICAM CONTRACTO, ciò non ostante dalla sola considerazione che la *Principessa Virginia* fu quella per mezzo di cui si propagò la Serenissima Casa d'Este (3), ognuno rileverà il grado di *Cammilla Martelli di lei Madre*.

Ciascun potrà conoscere da questo *le condizioni di quel Matrimonio*, e veder come possa mai convenirci l'imaginar che il *Granduca Cosimo I.* contraesse *il Matrimonia alla Morganatica* con Cammilla Martelli.

Sa-

(1) Risposta alle Osservazioni pag. 9.

(2) Osservazioni pag. 8.

(3) Ved. presso il *Murator. Antich. Est.* l'Istrumento Dotale fatto in Firenze nel dì 8. Dicembre 1583. Vi compariscono il Serenissimo Gran Duca Francesco, ed il Card. Ferdinando, *uti Fratres maiores Ill. & Exc. Dominae Dominae Virginiae eorum Sororis*.

Sarà altresì facile il notare con quanta verità il Sig. Avversario scrivesse nella *Confutazione alla pag.* 9. „ che „ quella non ebbe mai altro titolo che di Signora, e *nep-„ pur d' Illustrissima*, giacchè, omettendo li altri riscontri, si trova che il *Granduca Francesco di lei Fratello* accordò alla medesima quei Titoli *nei pubblici Istrumenti* (1), che ora vengono alla medesima negati dal Fisco *nelle sue scritture*.

OPPOSIZIONE SUL TITOLO DI ARCIVESCOVO.

Insiste il Sig. Avversario, dicendo (2) „ lo sbaglio con-„ siste nell' aver creduto di dare ad intendere che nel „ 1098. in Firenze vi fosse l' Arcivescovo perchè così di-„ ceva quell' Estratto, o quella Copia.

Ma qual profitto poteva mai trarre il nostro Difensore col dare ad intendere tal cosa? Qual relazione mai passa fra questo Titolo, e la controversia presente? Avrebbe forse mutata natura il Dominio dei Conti, *se nel* 1098. *il Vescovo di Firenze avesse avuto il Titolo di Arcivescovo*?

Concludendo adunque, o la ripensione di questa scorrezione nel trovarsi stampato *Archiepiscopum* in vece di *Archipresbiterum*, vuole il Fisco che percuota il nostro *Difensore* o il *Documento*.

Non percuote il *Difensore*, perchè si vede nella *medesima Difesa* che tutte le altre volte che ha nominati i Vescovi Fiorentini avanti il 1400. li ha sempre nominati col TITOLO DI VESCOVI, E NON DI ARCIVESCOVI, conforme fu notato nelle *Osservazioni pag.* 9.

Non percuote il *Documento*, perchè questi è riposto nell' Illustre Archivio della Cattedrale Fiorentina, ed è ri-

(1) Nell' Istrumento Dotale sopra citato vedesi che Cammilla fa un Donativo di 10000. scudi alla Principessa sua Figliuola, e che il Granduca Francesco promette „ Quod durante vita dictae Ill. Dominae Cammillae retinebit, & solvet „ quollibet Anno ex iis scuta „ mille.

(2) Risposta alle Osservazioni pag. 10.

riportato da altri Scrittori, e specialmente nell' *Istoria Ecclesiastica del Cl. Dottor Lami tom. 2. pag.* 1438. *e tom.* 3. *pag.* 172.

Se dunque lo sbaglio non offende *nè il Documento*, *nè il Difensore*, cosa rimane a buona equità, se non che una scorrezione, o un'errore di stampa?

E pure tutto questo ha somministrata materia al Sig. Avversario di fondarvi una gagliardissima accusa, e di ripeterla nella sua Risposta con ogni vigore.

OPPOSIZIONE SOPRA COSTANZA DELLA GHERARDESCA CUGINA DEL GRANDUCA COSIMO I.

Fu detto per incidenza che *Costanza de Medici* Moglie del Conte Ugo della Gherardesca era *Cugina del Granduca Cosimo I.* (1).

Il Sig. Avversario chiamò *solenne sbaglio* una tale Asserzione. Per impugnarla riportò persino li Ascendenti di Cosimo, e di Costanza, e vi aggiunse i più amari rimproveri (2).

Risposi nelle *Osservazioni* (3), non solamente non esser ciò un solenne sbaglio, ma una *verità manifestissima*, e feci osservare che *Iacopo Salviati* essendo stato *Avolo di Cosimo, e di Costanza*, dovean questi chiamarsi Cugini per necessità. Pareva in conseguenza che la correzione fosse terminata, ma chi lo crederebbe mai, il Sig. Avversario sostiene di aver detto bene, e vuole ancora provarlo avendo ripresa intrepidamente la penna.

Egli dice adunque in questa sua ultima Risposta „ Il „ Difensore Avversario secondo quello che riferì nelle „ note alla pag. 5. non dubitò di riportare chi dice esse- „ re i Sigg. Gherardeschi di Stirpe Reale (4), ed antece- „ dentemente alla pag. 4. asserì di attenersi a quelli Scrit- „ to-

(1) Difesa del Dominio dei Conti *pag.* 4. e 467.

(2) Confutaz. pag. 7.

(3) Osservazioni dopo la Confutaz. pag. 4.

(4) Ciò è Relativo alle parole di una Lettera *del ch. S. Ioannon de Saint Laurent* „ Ivi „ „ Palesemente si riconosce essere „ i Gherardeschi di stirpe Reale.

„ tori che gli fanno discendere dagli Adalberti Marchesi
„ di Toscana, e da quegli Ascendenti che concordemen-
„ te stabiliscono per la Serenissima Casa d'Este (1). An-
„ zi di più alla pag. 5. del suo Sommario pose una Let-
„ tera che gli fa discendere dal Fratello di due Re Lon-
„ gobardi, da Berta Figlia di Carlo Magno, e simili (2).

„ Io dunque CREDEI (3) che volesse proseguire ad af-
„ fogarmi con questi gran nomi (4), e che volesse fare di
„ Stirpe Regia anco la Costanza col figurarla Agnata di Co-
„ simo I. (5), e però dissi, che non era di lui Cugi-
„ na

(1) Il nostro Difensore benchè potesse trattare delle nostre cose avanti il mille, servendosi di quanto ne dissero *Raffaello Roncioni*, *Celso Cittadini*, *Uberto Benvoglienti*, ed altri Uomini Sommi, si protestò di trascurare simili ricerche, parlò dubitativamente, e non volle dar luogo alle „ *congetture per indovinare nella profonda oscurità* „ *di quei Secoli quali fossero li Antenati dei moderni Conti*. Che anzi riferì una Lettera *del Cb. Muratori* per mostrare insussistente l'opinione di chi attribuisce *l'origine della Famiglia ad una Figliuola di Ottone il Grande*. Non poteva fare apprendere con maggior chiarezza che non voleva tener dietro a tali notizie infruttuose per l'oggetto presente.

(2) Questa Lettera è l'istessa della Sopracitata. In Essa il Sig. de *Saint Laurent*, facendo il Dettaglio di quanto trovava nell'*Istoria della Famiglia*, ne formò la discendenza, e citò le testimonianze da cui l'aveva tratta.

(3) Si noti qual genere di intelligenza e di Difesa sia questo, e qual recriminazione bizzarra.

(4) E pure il nostro Difensore di tali cose trattò appena, ed il Fisco deduce il motivo di parlare in tal modo DA DUE SOLE RIGHE di una Lettera riferita nel Sommario, quando nel Sommario medesimo se ne riporta un altra *del Cb. Muratori* scritta al Conte Guido della Gherardesca, in cui si fa conoscere quello che deve giudicarsi *in riguardo dell' Antichità della nostra Famiglia*. Ognun vede perciò quanto sia lontana del vero ogni asserzione contraria.

(5) Crede adunque il Signore Avversario che *Cosimo I.* fosse di Stirpe Regia. Questo pure è uno sbaglio. *Cosimo* proveniva da *Averardo* come da questo proveniva *Costanza*, ed ambedue erano egualmente di Famiglia privata. Ogni Istoria è ripiena di tali notizie. Lo stesso *Cosimo* lo disse presso l'*Ammirato Lib. 32. pag.* 433. „ Ivi „ „ Non essendo Opera humana „ che un Giovane ignudo di ogni aiuto, & di ogni humana „ industria, & artificio spogliato, e *non nato dalla Casa Regnatrice*, in un momento sia a „ quella grandezza stato esaltato.

„ na (1), stampai l'Albero dell'Agnazione, e soggiunsi che
„ anzi era di una Famiglia privata proveniente da Giovenco
„ di Averardo, come da chiarissimo Fratello di Giovenco
„ discendeva Cosimo I., da cui erano distanti Leone XI.
„ e la Sorella tanti gradi come dall'Albero.

„ Tutto quello che io dissi in questo proposito è ve-
„ ro (2), ed in conseguenza *inutilmente si riporta nelle*
„ *contrarie osservazioni un' attacco per mezzo di Femmine*
„ *di altra privata Famiglia* (3), attacco che io non ero
„ obbligato di ricercare (4), per distruggere il sistema del-
„ la contraria Scrittura (5), con cui alla grandezza vole-
„ va dimostrare il Difensore Avversario che una pura pri-
„ vata congiunzione femminile (6).

D Op-

(1) Da questo abbiam notato, ognun vede che ragionamento sia mai questo. Il Fisco negò un fatto chiarissimo perchè *credeva* che il nostro Difensore volesse figurare *Constanza di Sangue Regio*. Ma chi mai gli diceva che credesse simili cose? E di più lo negò perchè suppose che *Cosimo fosse di Stirpe Regia*. Ciascun conoscerà dalla forza di questi raziocini, il valore delle opposizioni nella nostra Causa.

(2) Negando un fatto conosciuto universalmente per indubitato, non pare che possa darsi forza d' immaginazione, con cui si scriva esser vero tutto quello che fu detto per impugnare la verità.

(3) Il nostro Difensore chiamò Costanza Cugina di Cosimo. Il Sig. Avversario negò tal Parentela. Nelle nostre Osservazioni si fece osservare come quelli nascessero da due Sorelle. Vien risposto ora dal Fisco esser riportato *inutilmente un' attacco per mezzo di Femmine*. Ognuno conoscerà da questo solo esempio con quanta ragione, e con qual fondamento il Fisco caratterizzi per inutili i Fatti da noi riferiti.

(4) . . . .

(5) Come mai il sistema della nostra Difesa può aver relazione coll' essere, o non essere stata Cugina di Cosimo, Costanza dalla Gherardesca? Quando realmente non vi fosse stata quella Parentela, qual vantaggio avrebbe preso il Fisco sopra di noi? Il sistema della nostra Difesa vien composto dalla riunione di cento, e cento Documenti dimostranti i nostri Diritti, e la Continuazione, e Conservazione dei medesimi per molti secoli.

(6) Sia di altri il Giudizio sopra questa maniera di opporre. Noi abbiam troppo rispetto per il Sig. Avversario per non dare altre risposte.

Opposizione relativa alla parola Montescudaio.

Il nostro Difensore fra le molte ragioni per sostenere la supremazia, e il Dominio della Famiglia, portò *gli esempj delle Multe, e pene pecuniarie incassate dal Fisco Signoriale*. Ciò dedusse dai Recapiti del 1415. 1417., poi da quelli del 1473., e 1474. da quali si vede che le Multe venivano riserbate ai Conti *Simone, e Gherardo di Montescudaio*.

Oppose in una sua Scrittura manoscritta il Sig. Avversario un nuovissimo genere di argomenti, dicendo che *tali Multe potevan esser limosine fatte ai Conti per poter vivere*, giacchè la Repubblica (come egli dice) gli aveva spogliati di tutti i loro Beni ancora privati.

Fu risposto per la Parte nostra nella *Difesa stampata* (1) col porre in veduta lo Stato vero della Famiglia a riguardo specialmente dei Matrimoni.

Il Sig. Avversario replicò che fu *decapitata la sua Risposta manoscritta*, e levata la parola Montescudaio Ivi „ E levando *Montescudaio* farmi dire quello che non „ ho detto (2).

La risposta data nelle *Osservazioni* percuote unicamente questa accusa così ingiusta. Perciò si disse „ Ognuno crederebbe che questo rimprovero offendesse il nostro Difensore, ma pure bisogna confessare che infinitamente più offende il Sig. Oppositore come mai la nostra fortuna potè condurlo così lontano dal vero da impugnare con tanta sicurezza ciò, che ognuno può vedere e riscontrare nella nostra Scrittura? Egli asserisce essere stata levata la parola Montescudaio, quando nella nostra Difesa *Part.* 5. *Art.* 2. §. 27. *pag.* 465. verso undecimo, si riporta fedelissimamente quella risposta manoscritta, e vi si trova la parola „ Montescudaio.

Niente risponde il Sig. Avversario riguardo a tal propo-

(1) Difes. Part. 5. Art. 2. §. 14. (2) Confutaz. Pag. 25. not. 2. 15. e 18.

posito. E come avrebbe potuto negar per la seconda volta che si legga nella nostra Difesa quella parola che OGNUNO PUÒ RISCONTRARE? Ciò non ostante volendo figurar di rispondere, *muta la questione*, e fa consistere l'accusa nell'addebitare il nostro Difensore di aver parlato in quel luogo *di tutta la Famiglia*, non *de soli Conti di Montescudaio*, de quali il Fisco aveva esagerata la miseria.

Ma quali mai erano questi Conti di Montescudaio di cui parlava il Fisco, e quali eran quei Conti di cui parlò il nostro Difensore?

Non si avvede il Sig. Oppositore che ambedue parlarono della cosa stessa, e ambedue trattarono soltanto della semplice discendenza del *Conte Bernabò figliuolo del Conte Arrigo di Montescudaio*, e Padre del *Conte Gherardo, e del Conte Simone*? Appunto questi due son quelli a cui appartennero le Multe. Son quei due, *da uno de quali* si propagò la Famiglia superstite, e son quei medesimi, DELLA DI CUI DESCENDENZA SOLA, ED UNICA parlando il nostro Difensore, riportò i Matrimonj illustri per far conoscere quanto fosse lontano dal vero che la Repubblica avesse spogliati i Conti di Montescudaio de loro Beni ancora privati.

La prova di questo è assai facile, e l'eseguì senza accorgersene lo stesso Sig. Avversario coll'aver riferita una *Parte dell'Albero della Famiglia nel suo Sommario*. Tanto è vero che la verità suol fare di brutti scherzi a' suoi Nemici. Serve confrontare le *parole del nostro Difensore* coll'*Albero* riportato in contrario. Da questo paragone ognuno si persuaderà che il nostro Difensore non parlò se non che della Discendenza del *Conte Bernabò*, e dei *Conti Gherardo*, e *Simone* di cui doveva parlarsi PERCHE A QUESTA FAMIGLIA appartennero le Multe riferite (1), e per riguardo

 a que-

(1) Nella Ratifica delle Capitolazioni di Accomandigia del 1415. dicesi „ Henricus olim „ Domini *Hugonis* de Montescu„ dario „ *Ed in altro simile atto* „ „ Nobilis & virtuosus Juvenis „ Bernabos Filius *Comitis Henrigi de Montescudario*. Molti altri Documenti mostrano che *Arrigo e Bernabò* di lui Figliuolo-

a *questa sola* doveva sostenersi che non era stata privata de suoi Beni ancora privati.

Parole della Difesa stampata nel 1771. *riferite dal Fisco nella Risposta all' Osservazioni.*

„ Il Quinto sbaglio da me rilevato, per difendere il „ quale, le Contrarie Osservazioni fanno inutilmente ogni „ sforzo, nasce dall'aver io detto nella mia Scrittura alla *pag.* „ 25., che le Multe riservate in parte ai *Conti di Montescudaio*, potevano esser forse un Sussidio Caritativo datogli dalla „ Repubblica, che gli aveva spogliati di tutti i Beni.

„ A questo Discorso il Difensore Avversario al §. *XVIII.* „ *pag.* 465. rispose così „ Il Ch. Sig. Avversario ha creduto „ ancora di togliersi d'imbarazzo nel rispondere agl' Argomenti resultanti dalla Considerazione delle Multe, di„ cendo delle medesime „ Se non fosse un Sussidio Caritati„ vo stato assegnato a questi Conti dalla Repubblica Fio„ rentina, per poter vivere, giacchè anco secondo le Con„ troverse Capitolazioni al num. 14., e 21., gli aveva Spo„ gliati di tutti i Loro Beni, anco privati „ Questi discorsi „ non hanno bisogno di alcuna Confutazione, giacchè tor„ nando comodo al Fisco di descriverci i Conti in sommo „ grado di Meschinità, ed Inopia, per render compatibile il „ preteso Loro Avvilimento col sistema della sua Difesa, ar„ rischia di citare a suo favore due Articoli delle Capitolazio„ ni, nei quali per altro niente si contiene di quello, che vien „ supposto, basta il leggerli per esserne pienamente persuasi.

„ Non è del presente scopo l'osservare come dopo le „ Capitolazioni, ritenessero i Conti tante Ricchezze da po„ tersi maravigliosamente distinguere da tutti i Gran Signo„ ri d'Italia Loro eguali.

„ XIX. Non fu forse dopo il Patto d'Accomandigia, „ che Essi somministrarono Armi, ed Aiuti alla Repubbli„ ca Fiorentina? Non fu dopo quel tempo, che Essi riten„ nero così Vaste Possessioni, da arricchire diversi Loro Af„ fittuarj? Non fu dopo quel tempo, in cui il Fisco asse-

ri-

lo si chiamavano Conti di Montescudaio.

Questo istesso Conte *Bernabò* è quello a cui appartennero le Multe nel 1417. è *Simone* è *Gherardo* di lui Figliuoli son quelli medesimi a cui spettarono nel nel 1473., e 1474.

„ risce essere stati Spogliati di tutti i Loro Beni, che Cla-
„ rice Figlia di Pietro Paolo, Signore della Saffetta, che
„ Marietta di Paolo Soderini, che Beatrice Appiana Ara-
„ gona, Barbera dei Conti Sansecondo, Maria di Iacopo
„ Salviati, Lucrezia di Piero Capponi, ed altre degl' Al-
„ bizzi, delli Strozzi, dei Ricasoli, dei Marchesi Malaspi-
„ na, dei Marchesi del Monte, e delle più splendide Fa-
„ miglie, vollero esser Compagne della Meschinità dei Con-
„ ti in Contrario descritta? Il Gran Duca Cosimo I. inter-
„ pone la sua Mediazione interessandosi, perchè Alessandra
„ Sorella del Conte Ugo, e Vedova di Giovanni Corsi, di-
„ sceso dai Signori da Diaccero, si maritasse con Domenico
„ Martelli. Ognun sa, che Cammilla Martelli fu Gran Du-
„ chessa di Toscana, essendo stata sposata dal Gran Duca
„ Cosimo, dopo Eleonora di Toledo. Questi avvenimenti
„ senza dubbio fondano una prova contraria ai discorsi del
„ Fisco; E sicuramente quando noi sappiamo, che Costan-
„ za de Medici Cugina di Cosimo I., e Sorella del Pontefice
„ Leone XI. Maritossi al Conte Ugo della Gherardesca,
„ sarà sempre facile il credere ideale la miseria de Conti,
„ e che la Repubblica li spogliasse di tutti i Loro Beni, an-
„ co privati „.

A L B E R O
DE' CONTI DELLA GHERARDESCA
Riportato nel Sommario del Fisco.

CONTE ARRIGO 1405.

CONTE BERNABO'
BARTOLOMMEA DELLA GHERARDESCA

EUFROSINA
AD UGO DI FILIPPO PERUZZI

CONTE SIMONE MARIA, *Cav.*
BARBERA DE ROSSI
Conti di S. Secondo.

Da questo ognuno può conoscere con quanta verità si dica in contrario, che il nostro Difensore nel *luogo indicato e trascritto nella nuova risposta del Fisco*, parlasse di tutta la Famiglia, e con quanta giustizia si asserisca che esso riportasse i Matrimonj di altre Persone *diverse dai Gherardeschi di Montescudaio.*

OPPOSIZIONE RELATIVA A GIANNOZZO PITTI.

Nella *Difesa* fu riportato un Recapito del 1440. da cui apparisce *Giovannozzo Pitti* eletto Giusdicente della Gherardesca dal *Conte Arrigo*.

Non potendosi dal Sig. Avversario evitar la forza di questo Documento, credè bene di apprendersi al partito d'impugnarlo, dicendo che il nostro Difensore *creò di Pianta un tal Giusdicente*.

Siccome non potevasi far questo senza creare il Documento, così nelle nostre *Osservazioni* si disse, che l'accusa in sostanza si ristringeva nell'addebitare il nostro Difensore *di aver creato di pianta un recapito dimostrante che Giovannozzo Pitti fu dal Conte Arrigo eletto Giusdicente nella Gherardesca* (1). A tale effetto si fece incidere in rame il disegno di quell'antica Scrittura.

Conoscendo il Fisco il suo sbaglio, per fuggir l'odiosità di aver data a torto simile accusa, vuole ora difendersi col dire „ esser cosa molto diversa il crear di „ pianta un Vicario, come io ho asserito nella mia Scrit- „ tura, dal crear di pianta un recapito dimostrante l'e- „ lezione di un Vicario (2).

Sopra di ciò bisogna riflettere che la di lui asserzione NON SI FERMÒ SOLTANTO nell'asserire che si creava di pianta un'Iusdicente, ma soggiunse ancora che il Foglio riportato doveva servir per tutta prova di questo INVERISIMILE.

Adunque se nel Foglio consiste tutta la prova di *Inverisimile*, e se questo Inverisimile consiste nell'avere *inventato di nuovo il Giusdicente*, chi non dirà esser lo stesso crear di pianta il *Giusdicente*, e *il Documento*?

Se in questo (3) si vede che *Giannozzo Pitti* „ è co- „ stituito e facto General Vicario, e Iudice Delegato . . . . „ nelle dette Castella di Bolgari, e di Castagneto, e de- „ gli Uomini di quelle . . . . . . con ogni Iurisditione, „ Amministratione, Cognitione, Imperio, e Balia „: Se vi si trova l'assegnazione dello stipendio, se vi si legge espressamente che fu eletto Giusdicente, E QUESTO SOLO E' IL CONTENUTO, IL SENTIMENTO, LA LETTERA DEL MEDESIMO, e in questo soltanto consiste la ragione per cui fu disteso, come mai si potrà dir creato di pianta il Giusdi-

(1) Osservazioni pag. 14.
(2) Pag. 13.
(3) Sommario nostr. all' anno MCCCCXL.

ſdicente ſenza dire creato di pianta il Documento? (1)

Al comparire del diſegno in rame conobbe il Fiſco di aver troppo aggravata la mano, e ben ſi avvidde dell' odioſità dell' accuſa. Cerca di preſente nella ſua *Riſpoſta* un miſero refugio con una diſtinzione ſofiſtica, e con una reſtrizione mentale. Il voler diſtinguere quei due termini fra loro così ſtrettamente collegati e congiunti, è lo ſteſſo che confeſſare di eſſerſi ingannato.

Se non che egli, accorgendoſi eſſer troppo malagevole impreſa l'impugnare quel Recapito *come creato di pianta, e di freſco*, con una repentina mutazione lo vuol FALSIFICATO IN ANTICO, e vuol provarlo ſuppoſitizio, ed apogrifo (2).

Ma a quale oggetto dovevaſi nei traſcorſi ſecoli riferire la cagione di fingerlo? la condizione della noſtra Famiglia, e quei pregi che poſſono appartenerle, dipendono forſe dall'eſiſtenza di quella carta? Qualora ſi vede la Scrittura eſſer del tempo in cui appariſce ſegnata, quando ſi vede dagli altri ſcritti di *Ser Niccolò Tinucci* (i quali ſi trovano nel pubblico Archivio Fiorentino) eſſere della ſteſſa mano del medeſimo, ed eſſere lo ſteſſo carattere del Codice della Nobiliſſima *Caſa Pitti*, la ſoſcrizione originale di *Giannozzo*, e quando non vi compariſce alcuno benchè minimo vizio, e perchè dovrà dirſi ſuppoſitizio quel Documento?

Il Fiſco ſe pronunzia contro di quello una sì grave deciſione, biſogna credere che abbia de motivi forti per impugnarlo.

Le

(1) Se portaſi da me in giudizio un Chirografo dimoſtrante un credito, qualora mi venga opposto di aver creato di pianta un tal credito, non ſuonerà lo ſteſſo che oppormi di aver creato di pianta il Documento?

(2) *Riſpoſta alle Oſſervazioni pag.* 14. „ Ne mi fa veruna ſpecie „ l'eſſer' antico il Foglio, e an„ tico il Carattere, perchè molto „ più antico era il Foglio, ed il „ carattere del Privilegio della „ Regina Giovanna in Cauſa Ca„ valcanti, e non oſtante da tre „ Giudici non fu atteſo. Non ſon „ mancati anche ne tempi anti„ chi i Fabbricatori di Cartapecore „ *E a pag. 16.* „ E' totalmente ſuppoſitizio ed apogrifo.

Le RAGIONI DA ESSO ADDOTTE son ben particolari, e credo che ogni carta la più viziosa, potrebbe passare per sincera sotto un' *Esame critico* di simil tempera.

Consiste *la prima opposizione* nel dire che i Conti non vi han tenuto mai Giusdicente, e che precisamente in un tempo, il qual perquote quel triennio in cui Giovannozzo ebbe tale ingerenza, il Capitan di Campiglia vi esercitava la Giurisdizione. (1)

Evidentissima è la replica a simile obiezione, giacchè *primieramente* non si verifica che i Conti non vi abbian tenuti mai Giusdicenti, ed il nostro Difensore la provò abbastanza con diversi Documenti (2).

In *secondo luogo* che il Capitano di Campiglia abbia nella Gherardesca esercitata Giurisdizione, *non significa che ancora i Conti non vi abbiano esercitata la propria*.

Noi abbiamo CENTO VOLTE DETTO, ed ora di nuovo si torna a ridire che stante le *Capitolazioni di Accomandigia all' Articol. III.* appartenne alla Repubblica la Giurisdizione relativa alle pene di morte, e di ascissione di membra „ Ivi „ Item quod in dictis Castris, & Locis, & eo„ rum Curiis, hominibus, & personis dicti Comites ut „ Vicarii praedicti possint in perpetuum exercere omnem „ Iurisdictionem, salvo tamen quod de maleficiis & deli„ ctis pro quibus veniret de iure communi imponenda poe„ na mortis vel abscissionis membri, iurisdictio, & cogni„ tio pertineat ad Communem Florentiae, & non ad di„ ctos Comites, & pro dicto Communi, & quollibet tali „ casu, ad illum Officialem cui fuerit commissum „ e cento volte fu avvertito che al Giusdicente di Campiglia fu commesso l'esercitar quella parte, la quale spettò alla Repubblica.

Se dunque egli è certo che *il Capitan di Campiglia* poteva, secondo il Patto, esercitare una porzione di Giurisdizione nella Contea, e se è certo che i CONTI RITENEVANO IL RESTANTE, qual ragione vi è mai per impugna-

re

(1) *Risposta pag.* 14. 15. e 16.

(2) *Difes. part.* 6. *art.* 2. *pag.* 555. *ed altrove*.

re che il *Conte Arrigo* costituisse *Giannozzo Pitti* per suo Giusdicente, dando al medesimo l' esercizio di quelle Parti di Gurisdizione che la Famiglia riteneva secondo il Patto di Accomandigia?

I Documenti addotti dal Fisco in tal proposito, sono intieramente insignificanti, come cento altre volte per la nostra parte è stato dimostrato (1).

Ed assai più inconcludente è il *Recapito esposto sotto il n.* 42. Questo non contiene due lettere della Repubblica al Capitano di Campiglia, come *suppone* il Sig. Avversario nella sua *Risposta a pag.* 15., e come *dice nell' Intitolazione di quello*, ma bensì *due Estratti* informi di lettere (2). Questa differenza è sostanziale nel proposito nostro poichè i *Transunti* non si attendono quando non costa della lor Matrice, e dall' Original Documento (3), e molto più quando si tratta di Scritture informi (4).

Ma trascurando nè facendo caso di queste e simili avvertenze, ognuno si accorgerà dal vedere insistere il Sig. Avversario in certi Transunti, e frantumi di vecchie, e abbandonate Scritture, che mancano realmente, come debbo-

(1) *Difesa part.* 1. *art.* 5. relativamente ai Giusdicenti Pisani. *part.* 5. *art.* 2. *e* 3. riguardo al Capitano di Campiglia. Nè conviene in ciò farsi illusione con le 516. sentenze di Campiglia esposte con tanta inutilità nel Sommar. del Fisco da *pag.* 85. fino alla *pag.* 123., giacchè 515. delle medesime son posteriori di più d' un secolo al 1440. Quella del 1458. niente conclude, ed è simile all' altra del 1417., giacchè in essa parlasi di Delitti gravi, la cognizione de quali incombeva alla Repubblica (e in conseguenza al Capitano di Campiglia) secondo il patto di accomandigia.

(2) Sommar. Contrar. Addiz. n. 42. pag. 26. ivi „ Die XXII. Augusti MCCCCXLI.
„ Capitaneo Campiliae juris Summarii in favorem Turae Bartoli
„ de Massa contra Georgium Nerii de Castagneto tamquam heredem dicti olim Nerii sui Patris. Cum. Iust.
Dicta die XI. Martii MCCCCXLI.
„ Capitaneo Campiliae commendatitia in favorem Christophori
„ Patri Iacobi de Castagneto contra quem asserit procedere velle
„ ex eo quod extrassit star. 6. Grani, & transmissit &c.

(3) Oltre molti così fermò la *Ruot. dec.* 485. *n.* 2. *part.* 4. *tom.* 1. *e dec.* 191. *n.* 3. *part.* 8. *dec.* 26 *n.* 10. *part.* 4. *tom.* 2.

(4) *Rot. dec.* 379. *num.* 9. *part.* 13., *ed ivi i Corcordanti.*

bono mancare, *le lettere e i Documenti provanti la supposta Giurisdizione*. Non si conservano forse tuttora *in tanti Codici* le Lettere della Repubblica Fiorentina di quel tempo, e non è stato forse percorso e visitato a questo effetto il vastissimo Archivio delle Riformagioni? Se dopo tante ricerche si fa forza sopra un Quadernuccio di Transunti, è chiara la mancanza di Documenti significanti.

Abbandonando ancora questa ragione, quei due *Transunti*, o *Estratti* o *Ricordi* che siano, proveranno poi la Giurisdizione sopra Castagneto? Chi assicura che *Gregorio di Neri e Cristofano di Pietro di Iacopo di Castagneto* dimorassero allora nella Contea? Chi assicura che la Repubblica facendo una Commentatizia al Capitan di Campiglia in favore di uno di essi, non facesse altrettanto in favore di un Francese, o di uno Spagnolo dimoranti nel Territorio della medesima, senza poter dire che avesse diritto sul Paese originario di quelli?

Oltre di ciò, trascurando altre ragioni per dimostrare quanto siano inconcludenti nella loro sostanza quei due Transunti, basterà osservare quanti e quanti siano i Documenti con i quali si prova che nel tempo della *Elezione del Pitti*, e ne tempi posteriori, la Giurisdizione spettava ai Conti, come di presente loro appartiene.

Fu dimostrato pure che le Multe erano ai medesimi riservate, e queste sono un frutto della Giurisdizione, ed una riprova della medesima.

Verso quel tempo di cui si parla, trovasi i Gherardeschi nei più *solenni Trattati di Pace*, compresi come Alleati, e raccomandati della Repubblica Fiorentina, e questo pure non significa ritenere il Dominio, e la Giurisdizione?

Furono ne tempi posteriori confermate le Capitolazioni di Accomandigia, e in conseguenza l'*Artic.* 4. ove si determina che la Giurisdizione rimanga ai Conti.

La Giurisdizione sopra gli *Uomini*, ed i *Castelli di Bolgheri*, *Castagneto ec.* si dimostra con larga copia di fatti, come dal *Lodo di Francesco Gualterotti, e Luca Buondel-*

mon-

monte, da una *Sentenza Arbitrale di Lorenzo il Magnifico*, e da cento altri Documenti certissimi. Il Fisco ai *Trattati di Pace*, ai *Compromessi Illustri*, alle *Dichiarazioni fermissime della Repubblica* oppone due Transunti di lettere che non si trovano.

Dalle osservazioni finora fatte rilevasi con somma evidenza, che se il Capitano di Campiglia esercitò nella Gherardesca certi Atti di Giurisdizione, rimanevano *molte altre Parti Giurisdizionali*, l'esercizio delle quali poteva aggiudicarsi come fu aggiudicato a *Giovannozzo Pitti*.

Sicchè per la parte del *Conte Arrigo* che deputò *Giovannozzo Pitti*, non vi è alcuna contradizione e repugnanza da immaginarsi con sana ragione.

Riporta il Sig. Avversario *altre ragioni* dello stesso peso per dimostrare che il Recapito è suppositizio, ed apogrifo.

I Documenti riferiti in contrario nella *Continuazione del Sommario sotto num.* 38. 39. 40. 41. *da pag.* 17 *fino alla pag.* 26. sono affatto inutili e intieramente insignificanti benchè tutti autentici.

I due Priorati, uno del 1440. l'altro del 1443., sono inutili se furono apposti per dimostrare che *Giannozzo* risedè in tal Magistratura. Il nostro Difensore aveva già notato che egli godè i primi onori (come è quello del Gonfalonierato di Giustizia) e fu de primi Uomini della Repubblica (1).

Se poi il Fisco riportando appunto i Priorati del 1440., e del

(1) Difes. Part. IV. art. 2. p. 323. „ E per verità Giovannozzo di „ Francesco Pitti, oltre l'essere „ delle primarie Famiglie, godè „ i primi onori della sua Patria, „ e fu impiegato in affari di gravissimo momento, essendo an„ dato Ambasciatore insieme con „ *Bernardetto de Medici* al *Re Alfonso d'Aragona*, in compagnia „ di *Neri Capponi* e di *Pietro* di „ *Cosimo de Medici* al Papa, con „ *Luca degli Albizzi* alla Repubblica di Venezia, e nuovamen„ te a Roma per trattar la pace „ comune d'Italia. Questo stesso „ non sdegnò di esser Ministro, „ e Governatore della Gherardesca facendo le veci de Conti, e „ ritirandone un conveniente stipendio. Tanto è lontana dalla „ verità l'asserzione del Fisco che „ i Conti non abbiano per 400. „ anni avuto sufficiente.

e del 1443. (e non quello del 1437.) avesse creduto di formare un ostacolo per il Triennio in cui Giannozzo convenne di esser Supremo Giusdicente della Gherardesca, sarebbe un' error grande l'averli riferiti.

E in verità il *Priorato del* 1440. niente significa, giacchè il *Novembre* (nel dì 11. del quale fu il Pitti costituito Giusdicente) *venne dopo il Settembre*, *e l' Ottobre*, ne quali Mesi *Giovannozzo* aveva riseduto fra li Eccelsi Priori della Repubblica Fiorentina, come accenna ancora il Signore Avversario nella sua risposta.

Niente significa altresì il *Priorato del* 1443. per la ragione che cominciando a contare il *Triennio relativo alla Convenzione* dal dì 11. Novembre 1440. ad di 1. Marzo 1443., si trova che *Giannozzo* aveva finito di esser Giusdicente nella Gherardesca già di quattro Mesi, quando risedè di nuovo in quella Suprema Magistratura (1).

Dun-

(1) Daremo quì un più materiale riscontro per dimostrare che i Priorati opposti non possono servir di ostacolo al *Triennio* fissato nella Convenzione, apponendo il relativo computo degl' anni ab Inc.

	1440.	1441.	1442.	1443.
	Marzo il dì 25	Marzo il dì 25.	Marzo il dì 25	Marzo il dì 25
	Aprile	Aprile	Aprile	Aprile
	Maggio	Maggio	Maggio	Maggio
	Giugno	Giugno	Giugno	Giugno
	Luglio	Luglio	Luglio	Luglio
	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto
Fu de Priori	(Settembre	Settembre	Settembre	Settembre
	(Ottobre	Ottobre	Ottobre	Ottobre
Nel dì 11. di questo mese fece la convenzione		Novembre	Novembre	Novembre
	(Novembre	Dicembre	Dicembre	Dicembre
	Dicembre	Gennajo	Gennajo	Gennajo
	Gennajo	Febbrajo	Febbrajo	Febbrajo
	Febbraio	Marzo 24.	Marzo 24.	Marzo 24.
	Marz.fino al 24			Daldì 1.di questo mese cominciò il Priorato.

Dunque in qualſivoglia modo ſi conſideri la ragione per cui furono regiſtrati nel Sommario queſti *Priorati autentici*, ſi verrà in chiaro che non hanno la minima relazione con le coſe noſtre, giacchè *quello del* 1440. non percuote il Triennio, eſſendo anteriore *e quello del* 1443. poſteriore di quattro Meſi.

Altro Argomento deſume il Fiſco dal trovare che *Giovannozzo Pitti* fu eletto Ambaſciatore a diverſi Principi nel 1440. e 1442.

Queſti Principi diverſi, furono il *Co. Sforza*, *il Rè d' Aragona*, che ſtava nel Regno di Napoli, e il *Rè Renato* che dimorava verſo Livorno.

Fu eletto Ambaſciatore il Pitti nel dì 7. Novembre 1440., e doveva partire nel termine di dieci giorni.

„ Come dunque *dice il Signore Avverſario* che era „ ſtato eletto il dì 7. Ambaſciatore per Napoli, *ove era* „ *il Re d' Aragona* (1), e doveva partire di Firenze il dì „ 17. per la ſua Ambaſcerìa, poteva il dì 11. dello ſteſſo „ Meſe ſotto la pena di Fiorini duemila d' oro, obbligarſi „ ad andare Vicario, e Giudice Delegato a Bolgheri e Ca- „ ſtagneto per tempo, e termine di tre Anni proſſimi (2) „ e proſegue poco dopo „ Dunque era impoſſibile che chi do- „ veva andare a Napoli Ambaſciatore, nel tempo ſteſſo „ poteſſe andare a fare il Vicario, e Giudice Delegato a „ Bolgheri, e Caſtagneto „

Queſto è il medeſimo che domandare come poteſſe quello a cui era comandato di conſumare circa 65. *giorni* in ſervizio della Repubblica, impiegar gli altri 300. per i Conti della Gherardeſca? Poteva, come ognuno intende, impiegarli conforme li pareva, e far dell' opera ſua quanto gli era a grado.

La ſteſſa riſpoſta conviene per *l' altra Ambaſceria del* 1442.

(1) Il Signore Avverſario crede che il *Re Alfonſo di Aragona* foſſe in Napoli nel 1440. Io per altro credo di nò, e intanto ſtimo che Egli s' inganni, in quanto che è coſa più che notiſſima che la preſa di Napoli ſuccedeſſe nel 2. Giugnio 1442. come oſſerva l' *Autore dell' Iſt. Civ. del Regno di Napoli Lib.* 25. *Cap.* 7.

(2) Riſpoſta a pag. 16. e 17.

1442. *al Conte Sforza*, *e al Rè d' Aragona*, giacchè se partì Giannozzo nel 21. *Luglio*, e ritornò *nel* 15. *Settembre* si vede che impiegò 55. giorni in quella pubblica ingerenza, e restavan perciò 310. giorni di quell' Anno per consumarsi nel servizio dei Conti.

Che poi ci venga opposto altro Documento autentico per dimostrare che il Pitti andò a Livorno come Oratore al *Rè Renato*, vorrà dire, che al computo fatto si possano aggiungere altri 10., o 12. giorni di vantaggio.

Si prosegue in contrario, che tanto più era impossibile che andasse a fare il Vicario nella Gherardesca, quanto più si vede „ che poteva per la sua capacità esser im„ piegato anco in futuro negli stessi Ufizi pubblici „ Ma qual significato mai possono avere questi discorsi derivanti DALLA SOLA CONSIDERAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI ESSERE IMPIEGATO?

Se inutili sono i Documenti esaminati finora, molto più dovranno aversi per inconcludenti li altri due riferiti nel *Sommar. contrar. da pag.* 20. *fino a pag.* 26. *sotto i n.* 40. *e* 41. giacchè l' *Istruzione* data in occasione dell' Ambasceria, e la *Provvisione* della Repubblica relativa al premio, non hanno con le cose nostre alcuno interessante rapporto.

Concludendo adunque, gli Argomenti contrarj si riducono a questi nella sostanza. *Giannozzo Pitti* poteva per la sua capacità essere impiegato in Ufizi Pubblici essendo Uomo di somma importanza; Dunque è apogrifo Documento in cui si vede che fu Giusdicente nella Gherardesca. *Giannozzo* doveva consumare circa *cento giorni* in due o tre Ambascerie. Dunque era impossibile che impiegasse il restante del Triennio, o sia circa 1000. giorni in servizio dei Gherardeschi, e perciò il Recapito della di lui Elezione è suppositio, ed apogrifo.

Ma di dove mai il Fisco trae l' idea dell' impossibile, e le ragioni d' incompatibilità, e di incongruenza? E qual genere mai di censura è questo per combattere la sincerità degli antichi Documenti?

Ol-

Oltre ciò, ammettendo ancora per ſuppoſizione falſiſſima che Giannozzo Pitti foſſe in quel Triennio, *in tal maniera occupato da non potere uſcire dalla ſua Patria*, ſi potrebbe a buona equità per tal motivo credere apogrifo il noſtro *Documento?*

Preſcindendo dall'oſſervare le parole in eſſo contenute „ Item che perchè il detto Giovannozzo NON POTREBBE PERSONALMENTE ATTENDERE a quello biſognerebbe „ per far buon Governo de Beni &c. „ ancora ſenza traſferirſi mai nella Contea non poteva dunque eſſer *coſtituito*, *e fatto General Vicario e Giudice Delegato* e Supremo nella medeſima? E quando ancora ſi provaſſe che egli non potè mai traſferirviſi, e per queſto dovrebbe dirſi ſuppoſitizio il recapito provante la di lui Elezione?

L'odierno Auditore della noſtra Contea non è mai ſtato in quel luogo, dovrà crederſi perciò, che egli non ne ſia il Supremo Giuſdicente, e che ad Eſſo non ſiano inviati gli occorrenti affari per amminiſtrare la giuſtizia? *Quello* fra le Sigg. Loro Illuſtriſs., e Clariſs. il quale cuopre con ſomma gloria uno de più luminoſi poſti nella Curia, ed è inſieme *Auditore della Contea di Chitignano*, dovrà dirſi che non ſia tale perchè le di lui Cariche lo han ſempre trattenuto in Firenze?

Ciaſcun vede adunque con quali ragioni il Fiſco chiami ſuppoſitizi i noſtri Documenti. Perciò farà a tutti quella maraviglia che deve fare il ſentirlo concludere con queſti termini „ Ecco dunque pienamente giuſtificato che in „ quel tempo Giovannozzo di Franceſco Pitti non poteva andare a fare il Vicario, e il Giudice a Bolgheri e „ Caſtagneto, e che in conſeguenza il Chirografo degli „ 11. Novembre 1440., credo io ſenza veruna colpa dei „ padroni nobiliſſimi dell'Archivio, è ſuppoſitizio ed apogrifo. E però diſſi bene quando affermai nella mia Scrittura alla pag. 24 che dal Difenſore Avverſario ſi creava non già un recapito, ma un Giuſdicente di pianta „ nel 1440. giacchè lui ſolo ha avuto il coraggio di aſſe-

Ca-

„ rire la Costituzione fatta dal Conte Arrigo di questo
„ Iusdicente „ (1)

Ma benchè la costituzione di questo Giusdicente, e il Documento che la comprende, fossero insignificanti, forse più deboli sarebbero le giustificazioni de nostri Diritti?

Il Documento contro di cui il Sig. Avversario si è opposto con tanta forza, non è certamente QUELLO SOLO che dimostri la giustizia della nostra Causa Noi possiamo esser liberali col Fisco, e disprezzare ancora le prove chiarissime resultanti da quel Documento. Che perciò? Cento e cento ve ne sono di maggior peso, che per il lasso e la continenza di tanti Secoli han dimostrato il nostro Dominio, e ognun de quali per se stesso vale la vittoria.

Le tante *Contestazioni* de nostri Diritti fatte alla Repubblica, e al Principato, le tante e sì gravi *Determinazioni, e Dichiarazioni* delle Magistrature, e in special modo degli *Otto*, de *Nove* &c., e le moltissime *Dichiarazioni del Regio Consiglio di Pratica*, e tanti altri recapiti riportati nel nostro Sommario, ricavati dalli Archivi di S. A. R., e pienamente esposti nella *nostra Difesa*, son quei Documenti, i quali formano una prova indubitata de nostri Diritti, e dimostrano l' insufficienza delle pretensioni del Fisco.

CONCLUSIONE.

A quanto opposi nelle *Osservazioni* (2) per far conosce-

(1) Son molto notabili tali parole. Quando vi è un RECAPITO FATTO APPOSTA PER DIMOSTRARE QUESTA ELEZIONE, ognuno intende qual genere di coraggio vi voglia per riferirla, ed esporla. Non fu il nostro *Difensore* solo che asserì tal cosa, furono il *Conte Arrigo*, e *Giovannozzo* che lo asserirono per l' innanzi. Egli non ha fatto altro se non che riferire, e trarre le conseguenze da quel Documento. Per lo che mal grado ogni sforzo contrario, sarà sempre vero che taluno de maggiori, e più insigni Uomini della Repubblica Fiorentina fu Giusdicente de Gherardeschi.

(2) Ivi si pose una piccola appendice con questo Titolo „ Ristretto dimostrante che la Scrittu-

scere che la prima Scrittura *stampata* dal Fisco è la stessa Scrittura *manoscritta*, a cui servì di replica la nostra *Difesa* uscita alla luce nel 1771., risponde il Sig. Avversario che ciò gli fa onore perchè non poteva nè doveva *mutare i termini della questione* (1), *nè i Dati*, *nè le Prove*, *nè le Proposizioni*. Io non vorrei certamente esser mai onorato a questi patti senza necessità di mutare i termini della questione, nè variare i Dati, le Prove, le Proposizioni di una Scrittura evidentemente confutata ad oggetto di poterla poi stampare col Titolo di *Confutazione*, bisogna accrescerla, e aggiungere le repliche alle *opposizioni dirette appunto contro i Dati le prove e le proposizioni*, che essa contiene. Ma siccome nella nostra *Difesa* altro non fu fatto che dimostrare con l'apparato di tanti fatti incontrastabili la piena insufficienza delle *Proposizioni*, *dei Dati*, delle *prove addotte dal Fisco*: Perciò fu nostro impegno l'avvertire che il Sig. Avversario non aveva data alcuna risposta, e che la stampa conteneva lo stesso che l'antecedente Manoscritto. Tanto doveva provarsi per ottenere il fine di farla apprendere per inconcludente, e affatto inopportuna.

Il

„ tura del Fisco ora pubblicata è
„ la stessa Scrittura alla quale fu
„ per la parte nostra copiosamen-
„ te risposto.

(1) Per far conoscere quanto sia lontano dal vero che il Sig. Avversario non abbia mutato i termini della questione, basta riflettere che secondo la mente del Clementissimo nostro Sovrano dichiarata con i *Rescritti degli 8. Maggio*, *e de 7. Giugno 1769.*, lo Stato della questione riducesi a vedere, *se la Contea della Gherardesca debba dirsi soggetta alla Legge de Feudi del 1749.* che è quanto dire se debba considerarsi come un *Feudo Dato Granducale*, o sia un Territorio smembrato dai Dominj de Principi Medicei, e consegnato con quel Titolo alla Famiglia. Lo stesso Sig. Avversario nella prima Scrittura manoscritta disse che la questione consiste nel vedere „ *Se devano si o nò i tre Cartelli de quali si tratta venir sottoposti alla Legge de Feudi*.
Ognuno che legge la di lui Scrittura intitolata *Confutazione*, conoscerà se egli abbia variato interamente, e onninamente i termini della controversia.

Il Sig. Avversario per altro schiarisce tutto nella sua risposta *a pag.* 18. §. *ma questo*. Ivi „ *Ed in conseguenza* „ *non potevo dir cose differenti dalle già dette* „ Ciò persuaderà ciascuno delle buone ragioni che ebbe nel chiamar *Confutazione* la sua Scrittura, giacchè quando si vuol rispondere, e non si possono dir cose differenti dalle già esposte, bisogna ben ritornare alle cose già dette.

Questa risposta pienamente giustifica il mio coraggio nell'aver di nuovo presa la penna, nè credo senza dubbio di essermi arrogato troppo, avendo *con i fatti*, *e le ragioni dal nostro Difensore già preparate*, *esposte*, *ed appianate*, dato il conveniente schiarimento alle opposizioni del Fisco prima d'ora pienamente confutate.

Per tali riflessi credo sempre più assicurato il Dominio della Famiglia sulla Contea, non avendo il Fisco dopo tanto tempo, tanti sforzi, e tante, sì gravi, e pertinaci ricerche, e costantissime perquisizioni di tutti li Archivi Toscani, potuto riportar cosa alcuna significante, se non che lo strepito delle parole contro *la moltitudine delle nostre prove tutte univoche*, *tutte certe*, *tutte dirette*, le quali assumono il carattere della più forte evidenza.

Siami permesso il terminare questi fogli con le parole della nostra *Difesa Part. 6. Art.* 4. §. 13. Ivi „ dunque „ per quanto nelle cose nostre può aver luogo l'evidenza più luminosa, per quanto la verità oscurata dal corso degli anni può riacquistare ogni sua forza e pienamente rinvigorirsi, non dubitiamo di assicurare costantemente, che i fatti per la parte maggiore finora incogniti al Fisco, dileguano qualsivoglia opposizione, e in una maniera inrepugnabile fissano la *condizione e la qualità della Contea in grado di Signoria raccomandata alla protezione della Corona Toscana*.

„ XIV. Come abbiam *tanti esempi* continuamente „ sotto gli occhi di varie *Signorie libere che si reggono e* „ *si mantengono sotto la protezione de' Principi più potenti*, così dovrà credersi sempre custodita, e mantenuta „ l'*accomandigia* del MCDV. per mezzo di cui gli An-

„ tenati dei Sigg. Conti affidarono l'illuſtre loro Poſteri-
„ tà alla protezione, e alla difeſa della Repubblica Fio-
„ rentina, *convenendo che in queſta trapaſſaſſe il Dominio*
„ *della Contea nel caſo di eſtinzione della Famiglia*. I Di-
„ ritti alla medeſima ſpettanti, ed eſpoſti alle Signorie
„ Loro Illuſtriſſime e Clariſſime *ſi reggono ſopra un Poſ-*
„ *ſeſſo il più certo, il più legittimo, ed il più giuſto, per-*
„ *chè in ſoſtanza ha* 800. *anni di vita*. Queſti Diritti ſteſ-
„ ſi, tanto più ancora divengon forti, quanto più viva è
„ la confidenza con cui i Sigg. Conti interamente ſi ri-
„ laſciano, e ſi abbandonano alla ſuprema volontà del
„ Clementiſſimo Sovrano.

„ XV Sono le Signorie raccomandate un genere di
„ Governo che ſi ſoſtiene ſolamente per un natural ſen-
„ timento di commiſerazione, e di pietà, eccitato nell'
„ animo generoſo dei Sovrani loro Protettori.

IN-

INDICE

De' Documenti contenuti nel Sommario annesso alla Difesa stampata nel 1771.

nel principio del Protocollo Ser Ioannis quondam Berghi Buonfiglioli de Cartapecchis. =

1093. Donazione fatta dal Conte Gherardo al Monastero di Montescudaio = *Arch. Pubbl. Fiorentino luogo sopraddetto* =

1099. Parte di un' Istrumento di Donazione fatto dal Conte Gherardo al Monastero di Montescudaio = *Arch. Pubbl. Fiorentino luogo sopraddetto.*

1109. Vendita fatta dal Conte Ugo del Castello, e Corte di Morrona = *Originale presso i Conti.*

1113. Istrumento di Donazione, e restituzione di Beni fatta dalla Contessa Cecilia ai Vescovi di Lucca, Volterra, e Pisa = *Originale presso i Conti* =

1120. Donazione fatta da Ranieri di Guido ad Attone Arcivescovo di Pisa del Castello di Ricavo = *Arch. dell' Arciv. Pisano.*

1121. Lodo in una controversia vertente fra Attone Arcivescovo di Pisa, e il Conte Gherardo per ragione delle Corti di Cecina Cerreto, e Linaia = *Archivio dell' Arciv. di Pisa.* =

1122. Accordo seguito fra il Conte Gherardo, e l' Arcivescovo di Pisa sopra Bellora, e Buveolo = *Arcivescovado Pisano.* =

1124. Vendita fatta dal Conte Guido Malaparte al Conte Ranieri della Gherardesca suo Fratello = *Originale presso i Conti* =

1134. Patto di Pace stabilita tra Crescenzio Vescevo di Volterra, e i Conti della Gherardesca = *Originale presso i Conti* =

1135. Vendita della metà di Morrona = *Originale presso i Conti* =

1136. Sentenza arbitrale in cui si enuciano varj Diritti sopra la Corte di Cintoia spettanti al Conte Ugolino, e Co. Tedice della Gherardesca = *Archivio Gheraedesca.*

1142. Carta di Obbligazione fatta dal Conte Guido di non vendere i suoj Castelli se non che all' Arci-

ve-

vescovo, ai Consoli Pisani = *Archivio dell' Arcivescovo di Pisa*. =

1153. Vendita di alcuni Beni fatta da Gherardo, Ranieri, Adelasia, ed Ermenia della Gherardesca al Monastero di Montescudaio = *Archiv. Pubbl. Fiorentino Protoc. del Cartapecchi*. =

1155. Donazione di Gherardo e Ranieri al Vescovo di Volterra di quello che loro epparteneva in Guardistallo, e Bibbona = *Arch. Generale di Volterra*. =

1177. Donazione fatta al Monastero di Vada dai Gherardeschi de loro Possessi in Rosigniano e Cuccari, e recezione di altri nei Distretti di Riparbella, e Castel delle Mele, e Casalgiustri = *Archivio delle Monache di S. Paolo all' Orto di Pisa Fascicul* 2. *n* 12. =

1182. Istrumento di Vendita fatta dai Gherardeschi all' Arcivescovo di Pisa della loro porzione di Dominio Signoralie del Castello, Corte Distretto, Uomini di Forcoli = *Arch. dell' Arcivescovo di Pisa n.* 474. =

1197. Patto di Lega Federativa fra la Città, Comunità, Vescovi, e Conti della Toscana = *Riformagioni*. =

1198. Istrumento in cui il Conte Tedice della Gherardesca trovasi nominato Potestà di Pisa = *Archivio del Duomo di Pisa cartapecor. num.* 66. =

M C C.

1213. Istrumento per cui i Conti Ranieri, e Gherardo della Gherardesca si obbligano a prendere in protezione la Città di Volterra = *Archivio Generale di Volterra Lib di Lettere del Comune dall' Anno* 1623. *al* 1625. *a c.* 263.

1213 Rubrica degli Statuti di Volterra ove si parla dei Possessi de Conti della Gherardesca = *Archivio di Volterra detto Camerotto nel Lib. Statutor. tempore Regis. Roberti*. =

1216. Alberto Conte di Segalari Potestà di Volterra = *Esist. in Volterra*. =

1234. Obbligazione del Conte Ranieri e del Conte Lamberto della Gherardesca di restituire certa somma a Pellario Gualandi = *Originale nell' Archivio de Conti*. =

1235. Attestato in cui si prova che Guefo di Donoratico Predò una Nave spettante al Co. Ridolfo di Capraia = *Cartapecore*. =

1237. Particola di un Processo in cui si discuteva se un certo Ughetto fosse libero, o servo = *Archivio di S. Flora, e Lucilla di Arezzo*. =

1238. Elezione degli arbitri per la conclusione della Pace fra i Gherardeschi, Pisani, Volterrani, Lucchesi, molti Signori del Contado, varie Repubbliche, e Comunità della Toscana = *Archivio de Monaci Cisterciensi di Firenze*. =

1238. Pace fra il Conte Ranieri di Bolgheri, suoi Figliuoli, e Nipoti, il Conte Guelfo di Donoratico, e gli altri della Famiglia Gherardesca, e la Repubblica di Pisa, e molti Signori del Contado, e varie Repubbliche, e Comunità della Toscana = *Nell' Archivio di Castello*. =

1246. Notizia della Manumissione di varie Persone di qualità Colonica = *Archivio della Fraternita d' Arezzo*. =

1252. Particola delli Statuti di Volterra fatti al tempo del Re Manfredi sopra i Gherardeschi = *Archivio Generale di Volterra Lib. Statutor. temp. Illust. Reg. Manfredi*. =

1260. Convenzione di apposizione di termini per i Beni de Gherardeschi, ed il Monastero di Montescudaio, fatta da Lamberto Vicario del Conte Ranieri della Gherardesca = *Archivio Generale Fiorentino Protocollo del Cartapecchi*. =

1264. Donazione fatta dal Conte Ugolino del Conte Guelfo della Chiesa di S. Colombano, al Priore, e Frati di S. Agostino di Siena = *Originali nell' Archivio della Famiglia*. =

1272. Testamento del Rè Arrigo Figliuolo dell' Imperator

tor Federigo II. che lasciò Eredi de Dominj di Sardegna &c. i Conti della Gherardesca suoi Nipoti = *Archivio de Domenicani di Bologna*. =

1273. Parte d'Istrumento di Vendita fatta dalla Contessa Maria Figliuola del Conte Uguccioncello da Castagneto, e Paganello, della loro porzione del Castello, e Giurisdizione di Castagneto = *Originale nell' Archivio Soderini*. =

1284. Lega fra le Repubbliche di Genova, Firenze, Lucca contro Pisa, nella quale viene invitato il Conte Ugolino, e la sua Famiglia = *Archivio dello Spedale Grande di S. Maria della Scala di Siena Segn. num.* 32. =

1289. Istrumento in cui si dà per Mondualdo alla Contessa Teccia di Donoratico il Conte Tommaso di Capraia = *Presso i Conti*. =

1289. Provvisione della Repubblica Fiorentina con cui si proibisce il commercio d'Uomini di Condizione Colonica, o sia servile = *Arch. delle Riform.* =

1293. Parte d'Istrumento relativo alla Pace di Fucecchio = *Archivio Segreto di Volterra* 1293. *B. num.* 12. =

1295. Istrumento di Vendita del Castello, e Giurisdizione di Campretroso fatta da Gherardeschi al Comune di Massa = *Archivio di Massa di Maremma*. =

Ammissione del Conte Matteo alla Cittadinanza Bolognese = *Archivio di Bologna*. =

M C C C,

1304. Parte d'Istrumento di Possesso preso sopra vari Beni del Territorio di Castiglione Mandigli dal Conte Enrichetto di Donoratico = *Cartapecor. de Conti* =.

1329. Investitura data dall'Imperator Lodovico a Giacomina Moglie del Conte Tedice della Gherardesca = *Cartapecor. de Conti* =.

1329. Lettera di Giovanni XXII. al Conte Bonifazio della Gherardesca = *Riferita dal Waddingo*.

1338. Testamento, e Codicillo del Conte Bonifazio Novello Signore di Pisa = *Cartapecor. de Conti Esist. ancora nell' Archiv. dell' Arcivescov. Pisano*.

1341. Codicillo del Conte Bonifazio Novello = *lo stesso* =.

1345. L'Abate di S. Michele della Verucola, e di S. Ermete in Orticaia esige la promessa della continuazione di un Livello da Giovanni di Puccio da Vico, con il consenso del Conte Ranieri di Donoratico come Padrone del Castello di Vico = *Origin. presso i Conti* =

1346. Decreto degli Anziani di Pisa che confessano avere il Conte Ranieri Novello dati Fiorini 10000. = per edificare un lungo tratto delle Mura di Pisa, e lo dichiarano insieme con i di lui Descendenti Padrone delle medesime = *Cartap. de Conti* =.

1346. Il Conte Ranieri di Donoratico Padrone dello Spedale della Madonna di Pisa = *Orig. de Conti* =.

1348. Giuramento di Fedeltà prestato da Giocondino di Andrea al Conte Ranieri di Donoratico come Signore di Vicopisano = *Orig. presso i Conti* =.

Intimazione fatta dal Vicario di Caglieri a Ricucco Ricucchi Vicario Generale dei Conti della Gherardesca per render conto ai medesimi del suo Governo dei Possessi di Sardegna = *Orig. presso i Conti* =.

1349. Lettera di Filippo Belforti Vescovo di Volterra = *Arch. di Volterra*.

1350. Parte del Testamento di Bernabò Conte di Donoratico.

1366. Carlo IV. revoca tutti i Privilegi accordati ai Pisani condannandole come Ribelli = *Nel Cod. Diplom. Ital. del Lunig. t. 3. col. m.* 2051.

Capitolazioni d' Accomandigia fatte con Sandro da Campalmonte, e separata concessione feudale fatta al medesimo della Repubblica Fiorentina = *Riformag. lib. provision. ann.* 1367. =

1374. Testamento del Conte Gualando della Gherardesca = *Or. de Conti* =

1377.

1377. Il Comune di Modigliana si dà in custodia al Comune di Firenze = *Riformag.* =

1380. Cessione fatta al Conte Piero della Gherardesca di alcuni Diritti sopra un Benefizio *Orig. de Conti* = Voto di cinque Giureconsulti Fiorentini sopra la restituzione di Montecastelli gli uomini del quale si erano ribellati al Comune di Volterra, e si erano dati alla Repubblica = *Arch. Pub. di Volterra* =

1384. Capitolazioni dell' Accomandigia fatte con Lazzaro de' Conti di Montauto = *Riformagioni*. =

1385. Sommissione, e dedizione d' Anghiari = *Riformag.* = Titolo, e Rubriche del Codice membranaceo contenenti le Possessioni del Conte Niccolò della Gherardesca = *Originale nell' Arch. de Conti*. =

1390. Antico Estratto di Capitolazioni dei Marchesi del Monte Santa Maria con la Repubblica Fiorentina = *Riformag. Protocoll. I.* =

1396. Istoria di Piero Minerbetti Ann. 1396. Cap. V. = *Stampata fra li Scrittori Italici del Cb. Sig. Domenico Manni*. =

1396. Relazione di Matteo Davanzati, e Giovanni Biliotti Ambasciatori per la Repubblica Fiorentina ai Conti della Gherardesca = *Riformag. lib. di Rapporti* 1396. *R. a* 29. *a* 30. *a* 31. *a* 40. =

1398. Capitolazioni di Accomandigia accordata per dieci Anni alla Comunità di Turicchi. = *Riformagioni*. =

M C C C C.

1401. Provvisione relativa alla sommissione di Pistoia = *Riformagioni*.

1403. Donazione fatta dal Conte Lodovico di Castagneto come Erede del Conte Gio. Bernardo al Conte Gabriello di Montescudaio = *rog. ser Iacopo di Cecco dal Bagn.* 9. *Giugno* 1403. *a* 87. *t.* = *Arch. della Famiglia*.

1405. Sommissione fatta dagli Uomini di Montescudaio

alla Repubblica Fiorentina = *Riformag. lib. Comit. Pisar. a* 33.

Sommissione fatta dagli Uomini di Guardistallo alla Repubblica Fiorentina = *Riformag. lib. Comit Pisar. a* 28.

Lettera della Repubblica a Donna Paola di Piombino = *Riformag. nel lib. intit. lett. esterne del* 1402. *al* 1406. *a* 142. *t.*

Capitolazioni di Accomandigia dei Conti della Gherardesca con la Repubblica Fiorentina = *Riformagioni*. =

La Repubblica Fiorentina assegna un termine ai Conti per la ratifica dell'accomandigia = *Riformagioni*. =

Ratifica delle Capitolazioni di accomandigia fatta dal Conte Arrigo, e dal Conte Vincislao nel Castello di Castagneto = *Riformag. in una Cartapec. col tit. Ratificatio plurium Comitum della Gherardesca ann.* 1405. *num.* 1003. *nell' armad. segret. segnat. X.* =

Ratifica, e consenso per l'accomandigia prestato dai Conti Niccolò, e Francesco = *Riformagioni*. =

Il Conte Barnabò dà il suo consenso per le Capitolazioni di accomandigia = *Riformagioni*. =

1406. Sommissione di Donoratico = *Riformagioni*. =

1406. Patto di Accomandigia de' Conti della Gherardesca registrato ai Libri delle Tasse de' Comuni = *Archiv. del Monte Comune nel Cod. delle Tasse de' Comuni del* 1406. *a* 83. =

1406. Sommissione di Pisa = *Riformagioni*. =

1407. Donazione di varie Case, e Possessioni fatta dai Conti della Cherardesca agli Uomini di Donoratico ai quali viene ancora concesso il Dititto di servirsi dell'acque correnti = *Cartapecor. nell' Archiv. de' Conti*.

1408. Particola del Testamento del Conte Vineislao di Donoratico = *Archiv. dell' Arcivescovo di Pisa ed è origin. fra le Cartap. presso i Conti*. =

1413.

1413. Supplica della Comunità, e Uomini della Contea di Chitignano, e concessione fatta loro dal Conte Niccolò di poter testare, e disporre delle cose mobili solamente = *Arch. Pub. d'Arezzo.* =

1415. Rub. LIX. Lib. III. dello Statuto Fiorentino relativa alle pene comminate a coloro che sottomessero ad alcuno qualche Città, o altro Territorio sottoposto alla Repubblica = *Riformag.* =

Rub. LXXXVI. del Lib. III. dello Statuto Fiorentino relativa a quelli che comprassero alcun Diritto dagli Imperatori = *Riformag.* =

Rub. LXXXIX. del Lib. III. dello Statuto Fiorentino relativa alla pena di chi riceve in protezione = *Riformag.* =

Rub. XC. del Lib. III. dello Statuto Fiorentino sopra i Fedeli, Coloni, Ascritizzi, Reddenti, Manenti, e altri generi di Servi = *Riformag.* =

Rub. XCI. del Lib. III. dello Statuto Fiorentino sopra i Raccomandati che offendono gli altri Raccomandati = *Riformag.* =

Rub. CLXXIX. del Lib. III. dello Statuto Fiorentino del 1414. sopra la proibizione de' Matrimonj con i Conti Guidi, Alberti, Ubertini ec. = *Riformag.* =

Instrumento con cui si prova che la Contea non fu soggetta alle Taglie del Comune di Pisa = *Origin. nell' Archiv. de' Conti.* =

Condanne pecuniarie appartenenti ai Conti della Gherardesca = *Arch. del Monte Comune.* =

1416. Revocazione di una parte del Lib. V. degli Statuti Fiorentini = *Riformag.* =

1419. Parte della Pace fatta tra i Fiorentini, e il Duca di Milano, ove i Gherardeschi compariscono come Confederati della Repubblica = *Riformag.* =

1440. Convenzione con cui i Conti della Gherardesca deputarono Giovannozzo di Francesco Pitti per Vicario Generale, e Giudice Delegato per amministrar

la

la Giustizia ne loro Castelli di Castagneto, Bolgheri ec. = *Arch. de Conti*. =

1441. Particola del Testamento fatto nel 1401. dal Conte Gio. Bernardo di Castagneto = *Arch. de Conti* =

1444. Dichiarazione de' Provveditori delle Gabelle, e Dogana di Pisa sopra la libertà dei Conti relative alle Gabelle = *nella Dogana di Pisa* =

1461. Istrumento di Conferma delle Capitolazioni del 1405. e Convenzione con il Conte Gherardo della Gherardesca il quale consente di pagare una piccola somma al Capitano di Campiglia = *Arch. Sstrozz. Memb. di n.* 880. *Artich. del Magistr. de IX. lib. di Lett. del* 1543. *Scritta per il Magistr. de Sigg. Otto a c.* 106. *Versione Toscana* =

1466. Conferma delle Capitolazioni fatta in occasione che fu dichiarata ingiusta una condanna data dal Capitan di Campiglia = *Rifor. Balìa ann.* 1466. *c.* 35. =

1473. Parte di una Sentenza di Campiglia che aggiudica le Multa = *Arch. del Monte Comune* =

1474. Istrumento di composizione di pena pecuniaria accordata dal Conte Simone della Gherardesca = *Archivio de' Conti* =

. Ordinazione di Federigo III. ove dichiara che tutte le aderenze, e Trattati de' Principi, e Città d'Italia debbano sempre intendersi con il riservo della superiorità, fedeltà, e obbedienza dovuta all'Imperatore = *Stampata in varie Raccolte Diplomatiche* =

1482. Lettere della Repubblica al Capitano di Campiglia in cui la Contea si dichiara libera dalle Imposizioni = *Arch. delle Riformagioni* =

1483. Relazione di Bernardo Buongirolami sopra la libertà della Contea dalle Imposizioni proprie del Capitanato di Campiglia = *Arch. delle Riformagioni* =

Parte di una sentenza in cui dal Capitan di Campiglia si aggiudicano le Multe ai Conti della Gherar-

rardesca in vigore dei loro Capitoli = *Arch. del Monte Comune*. =

1484. Sentenza Arbitrale di Lorenzo il Magnifico, ed altri Giudici Compromissarj per la Concordia fra i Conti della Gherardesca = *Riferito nella Causa Serristori* =

Sommissione, e Dedizione di Pietra Santa = *nelle Riformagioni*.

1489. Sommissione, e Dedizione di Montedoglio = *nelle Riformagioni* =

1492. Tariffa delle Gabelle proprie de' Conti = *Archiv. de CC copiata, e autenticata fino dal* 1532. *da Ser Cencinello Cencinelli, e cavata da un Lib Segnat. A dell' Archivio de Gherardeschi, e vi è insieme l' Originale* =

1496. Ordinazione fatta dai Dieci di Balìa al Commissario di Campiglia = *nelle Riformagioni* =

Deliberazione dei Dieci di Balìa sopra le Gabelle proprie dei Conti = *nelle Riformagioni* =

M D

1506. Lodo dato da Francesco Gualterotti, e Luca Buondelmonti per la separazione delle Giurisdizioni, e Beni del Conte Fazio, e del Conte Neri = *Originale presso i Conti*.

1507. Lodo di Iacopo d' Appiano Sig. di Piombino relativo al Conte Fazio della Gherardesca = *Origin. presso i Conti* =

1507. Scomunica contro la Comunità di Scarlino ad Istanza de Conti della Gherardesca = *Archivio de Conti* =

1509. Sommissione di Pisa = *Arch. delle Riformagioni* =

1510. Lodo in una Controversia fra il Conte Fazio, ed il Conte Neri = *Portato nella Causa Peruzzi* =

1512. Lettera della Republica Fiorentina sopra la Conserva-

va-

vazione dei Diritti dei Conti = *Riformagioni Lib. di Lettera del* 1512. =

1513. Restituzione del Castello, e Territorio di Montauto fatta dalla Repubblica Fiorentina dieci Anni dopo la dedizione degli Uomini del medesimo Castello Ribellatasi ai Barbolani = *Riformagioni*. =

1515. Convenzione fra la Repubblica Fiorentina, e i Conti in cui si conferma l' Accomandigia del 1405. e si fissa con regolamento per le Tratte della Contea = *Riformagioni nella Filza III. dell' Usimbardi a c.* 201. *citata dal medesimo nella sua Relazione del* 1612. *nel Somm. Contrar. pag.* 126. =

1521. Lettera del Magistrato degli Otto ai Consoli di Mare per la restituzione di un Liuto dato a traverso le Spiagge della Gherardesca = *Lib. Segreto E.* 1521. 1522. *a c.* 153. *referitavi da Ant. M. Bonanni*. =

1529. Diploma dall' Imperator Carlo V. con cui prende in protezione il Conte Simone di Bolcheri con i suoi Castelli, e suoi Sudditi – *Archivio de Conti*, *e nell' Archivio di Piombino*. =

1531. Lettera degli Otto di Pratica sopra la Libertà dei Conti per le Compre del Sale , e Salina = *Archivio degl' Otto Registri di Lettere di Niccolo Bonanni Anno* 1531. *a c.* 117.=

1535. Lettera de Maestri di Dogana al Capitano di Campiglia = *Archivio della Dogana di Pisa Registr. delle Lettera de Provveditori Anno* 1535. =

1536. Lettera degli Otto di Pratica, in cui si ordina la restituzione di una Barca rotta sulle Spiagge della Gherardesca = *Archivio degl' Otto Lib. di Lettera del* 1535. *e* 1536. *a c.* 164.=

1537. Parte del Testamento del Conte Simone della Gherardesca = *Archivio Pubblco Fiorentino fra i Rogiti di ser Niccolò d' Anton Parenti*. =

1544. Supplica del Conte Simone per la conservazione della libertà, e de Privilegi relativi alle Gabelle dei Generi che dalla Contea vengono nel Granducato.

1544.

1544. Relazione del Magistrato degli Otto, e Rescritto che la conferma relativamente alla Franchigia delle Gabella = *Archivio degli Otto*. =

1546. Lettera del Duca Cosimo I. sopra la libertà dalle Gabelle = *nella Dogana di Pisa*. =

1546. Lettera del Provveditore della Dogana di Pisa al Capitan di Campiglia concernente il Diritto dell' Esazione delle Gabelle proprie de Conti = *Lib. di Copia di Lettera della Dogana di Pisa sotto il dì 25. Settembre* 1546. =

1548. Lettera del Magistrato degl' Otto sopra un Naufragio = *Archivio degl' Otto Libro di Lettere del* 1533., *e* 36. *a c.* 164. =

1549. Deliberazione del Magistrato degli Otto, con cui si ordina che i Campigliesi paghino la Gabella ai Conti della Gherardesca = *Archivio degl' Otto Lib. Deliberatione Magnific. Dom. VIII.* 1549. *a c.* 212. =

1551. Lettera del Magistrato degli Otto al Capitano di Campiglia sopra le Gabelle proprie de Conti = *Registri di Lettere degli VIII. del* 1551. *a c.* 171. =

1557. Ricorso del Conte Ugo per non essere colla sua Contea astretto alle Imposizioni = *Archivio degli Otto Filz. di Neg. del* 1557. =

1557. Informazione e Rescritto, per cui i Conti son dichiarati liberi dalle spese universali.

1560. Memoriale delli Uomini di Castagneto contro il Conte Gherardo, acciò fosse astretto a concedere le sue proprie Terre da seminarsi a quel prezzo che a loro pareva = *Archivio de IX Conservatori del Dom. Fior. fra i Neg.*, *e sup. del* 1561. =

1561. Fede del Rescritto sopra i Terratici Lettera di Francesco Vinta sopra le Gabelle dei Conti = *Riformagioni Filza VI, della Pratica del* 1561 *al* 1563. *num.* 9. =

Lettera del Magistrato de Nove per la Libertà delle Gabelle de Fittuarj della Gherardesca ai Consoli del Mare = *Archivio de Consoli di Mare di Pisa*

nel

nel Libro di Lettere de Signori Nove del 1561. *a c.* 72. *Archivio de IX Lib. Lett. Anno* 1561. *a c.* 72. =

1562. Informazione di Francesco Vinta sopra la libertà dalle Gabelle dei Fittuari de Conti = *Archivio de IX. l. c.* =

1565. Lettera del Principe Francesco in cui mostra desiderio che le Spiagge di Bolgheri siano guardate dai Conti = *Archivio de Conti.* =

1566. Lettera in cui si ordina al Capitano di Campiglia di non sottoporre alle Fazioni Personali i sudditi de Conti = *Archivio de IX. Libro* 1. *di Lettere del* 1566. *a c.* 245. =

Voto di Lelio Torrelli, e Deliberazione del Magistrato de IX. con cui si stabilisce che i Ceuli debbono pagare ai Conti le Gabelle di Segalari = *Libro di Lettere dei IX. a Camp. del Dicembre* 1566. *a c.* 138. *Filza di Domande, e Sentenze Civili dello stesso Anno.* =

1569. Parte del Testamento del Conte Bernabò del Conte Neri = *Archivio Pubblico Fiorentino fra i Rogiti di ser Giovanbatista Rimbotti.* =

1573. Relazione di Giovanbatista Asinio, approvata dal Magistrato de IX. rapporto al Dominio dei Conti, e in specie ai loro Diritti sopra l'Acque, ed i Mulini = *Archivio de IX. Filza di Negotio del detto Anno.* =

1580. Informazione e Rescritto relativamente ai Naufragi de propri Conti = *Riformagioni Filza* 1. *di Relazione di Iacopo Dani dal* 1582. *al* 1584. *a c.* 101. =

1584. Lettera della Clarissima Pratica concernente i Diritti de Conti sopra le cose naufragate nelle loro Spiaggie = *Archivio della Dogana di Pisa Libro di Lettera del* 1584. *num.* 15. *a c.* 4. =

1588. Attestato dei Rappresentanti di Campiglia, per cui si prova che il Cancelliere loro non si ingerisce in alcuna cosa alla Signoria de Gherardeschi = *Archi-*

vio

vio di Riformagioni fra i Negozzi della Prat. Filza 28. Carte 125. =

1588. Supplica de Conti, Informazione di Iacopo Dani, e Rescritto del Granduca Ferdinando I. relativamente ai Diritti della Gherardesca = *Riformagioni Filza IV. de Negozzi di Iacopo Dani dal* 1588. *al* 1590. *a c.* 121. =

Informazione del Provveditor della Grascia, per cui si prova che i Diritti de Macelli spettano ai Conti = *Archivio degli Ufizi di Grascia Filza IV. di suppl. fra i Neg. di Giovanbatista Gianfiliazzi n.* 142. =

M D C.

1605. Lettera della Granduchessa Crestina, e del Granduca Ferdinando al Conte Simone della Gherardesca = *Archivio Gherardesca*. =

Lettera della Granduchessa Crestina alla Contessa Costanza.

Lettera del Granduca Ferdinando alla Contessa della Gherardesca.

Lettera di Cosimo Principe di Toscana alla Contessa Costanza della Gherardesca.

Lettera di Leonora Duchessa di Mantova alla Contessa Costanza della Gherardesca.

1606. Lettera di Eleonora Duchessa di Mantova alla Contessa Costanza della Gherardesca.

1611. Rescritto sopra i Naufragi = *Cancelleria de Consoli di Pisa Filza di Resc. num.* 348. =

Informazione di Niccolò dell' Antella e Dichiarazione dei Signori Nove, in cui si fissa che la Contea non è soggetta alle spese dei Lupi = *Archivio de IX. Filza delle Domande, e Sentenze Civili del* 1611. *sotto il dì* 30. *Giugnio*. =

Informazione di Angelo Niccolini sopra la libertà dalle Leggi del Sale = *Archivio delle Gabelle del* Sa-

Sale nella Filza 1. *Informazioni d' Agnolo Niccolini num.* 219. =

1612. Lettera dei Nove in cui si dichiara che la Contea non è soggetta alle spese relative ai Lupi = *Archivio de IX. Filza di Lettera del* 1612. =

1615. Relazione di Lorenzo Usimbardi Segretario di Pratica per la libertà della Contea della Gabella delle Doti = *Archivio delle Riformagioni Filza di Relazioni della Clarissima Pratica del* 1615. =

1619. Lettera del Consiglio di Pratica al Governatore di Livorno sopra il Diritto de' Naufragi spettante ai Conti = *Filze di Pratic. nelle Riformag.* =

Lettera del Marchese Inghirami Govern. di Livorno sopra i Naufragi = *Riform. Filz.* 22. *delle Relazioni della Pratic.* =

1622. Relazione della Clarissima Pratica, e Rescritto in cui si dichiara che i Signori Conti della Gherardesca non sono soggetti alle Leggi Granducali rapporto al taglio delle Macchie = *Relazione della Clarissima Pratica Relazioni dell' Usimbardi*. =

Lettera del Magistrato dei Sigg. Nove sopra l' esazione delle Gabelle proprie dei Conti = *Arch. de IX. Lib. di Let. del* 1622. *a* 53. =

Lettera, e Deliberazione della Clarissima Pratica sopra la libertà dei Conti relativa al taglio de' Boschi = *Riform. tra la Filza della Prat. Filza di Relaz. del* 1633. =

1635. Supplica dei Conti, perchè siano restituiti loro due Alberi da Nave trovati nelle Spiagge della Contea = *Riformag Filz.* 2. *di Atti e Giustificazioni della Clarissima Pratica Segreta* 28. *a* 130. =

Voto della Clarissima Pratica, e Rescritto del Granduca Ferdinando II. ove si determina che i Conti hanno Diritto sopra i Naufragi.

1639. Lettera del Clarissimo Consiglio di Pratica relativamente ai Diritti de' Naufragi = *Riformag. Filz. di Relaz. della Pratica del* 1639. =

Let-

Lettera del Clarissimo Consiglio di Pratica sopra i Diritti de' Naufragi = *Riformag. Filza di Relaz. della Pratic. del* 1639. =

1644. Legge dei Conti della Gherardesca contenente un Regolamento da osservarsi per rapporto alle Gabelle del Passo per le loro Contee = *Arch. de Conti Arm. A. num.* 9. *soscritta di mano del Conte Ugo* 29. *Ottobre* 1644. =

1654. Relazione dell' Audit. Farinola sopra la libertà dell' Imposizioni delle Bestie del piè tondo = *Filz. di negoz. degli Ufiziali de Fiumi*. =

1661. Supplica, Informazione e Rescritti con cui dichiarasi che i Gherardeschi possono far Leggi, e Bandi sopra il Danno dato da osservarsi sotto la speciale protezione di S. A. R. = *Riformag. Filz. della Clarifs. Pratica tra le Relazioni del* 1662. =

1663. Dichiarazione della Clarissima Pratica sopra la libertà dei Conti relativa al conceder la licenza dell' Armi = *Riformag. Filz. della Clarissima Pratica fra le Sentenze del* 1663.

1685. Sentenza della Ruota Criminale, e abolizione della Condanna data per delazione d' Armi, essendo stata prodotta la licenza dei Conti = *nell' Arch. della Gran Camera Fiscale Filz.* 149. *di Sentenze Criminali data dai Magistrati a* 38.

1699. Relazione del Senat. Buonarruoti, in cui si dichiara che i Conti possano far Leggi sopra il Danno dato, e che queste possono prendersi sotto il Patrocinio di S. A. R. = *Riformag. Filza di Neg. e Relaz. della Pratic. ann.* 1699. =

M D C C.

1700. Sentenza della Pratica in cui si dichiara che i Conti hanno il Diritto di proibire gli Edifizi de' Mulini = *Riformag. Filz. di Neg. e Rel. di Pratica del* 1700. =

1707.

1707. Dichiarazione della Clariſſima Pratica in cui ſi fiſſa che nella Contea ſi oſſerva il Gius Comune in mancanza degli Statuti della medeſima = *Riformag. Filz. di Neg. e Rel. di Pratic. del* 1707. =

1716. Sentenza della Clariſſima Pratica del dì 28. Maggio contro il Capitano di Campiglia che ſproceſſava l'Oſte di Caſtagneto, credendolo ſoggetto alla Legge del Sale = *Riform. Filz. di Neg. e Relaz. della Pratic. del* 1716. =

Supplica dei Conti, Relazione del Senat. Buonarroti, e Reſcritto del Granduca Coſimo, con cui ſi reſtituiſce ai Gherardeſchi quella parte di Giuriſdizione che veniva eſercitata indovetoſamente dal Capitano di Campiglia = *Riform. Filz. VII. de Neg. del Senat. Ruonarroti*. =

1717. Bando, e Divieto della Caccia mandato dai Sigg. della Gherardeſca = *Arch. della Contea*. =

Indulto agli Occupatori delle Vie conceſſo dai Sigg. della Ghererdeſca = *Arch. della Contea* =

1719. Bando delle volture dei Beni all'eſtimo in faccia del vero Poſſeſſore mandato dai Sigg. della Gherardeſca = *Arch. della Contea* =

Proibizione che neſſuno poſſa portar Arme da fuoco ſenza licenza = *Arch. della Contea* =

1720. Proteſta contro gli Ufiziali dei Carabinieri in occaſione che eſſi davano Licenze di peſcare nelle Spiagge della Gherardeſca = *Arch. della Contea* =

1722. Bando che i ſuddetti devino far guardia con Armi ec. per la Feſta di San Guido = *Archiv. della Contea* =

1724. Memoriale di Giuſeppe Claſtier, Informazione, e Conceſſione fatta dai Conti di coſe naufragate = *Arch. della Contea* =

1726. Legge fatta dai Conti della Gherardeſca ſopra le Cacce = *Stampata in Firenze nel* 1726. *per Dom. Verdi con lic. de' Sup.* =

1739.

1739. Bando per le Portate delle Bocche, e per le volture dell'Estimo = *Arch. della Contea* =
Bando per l'Incanto dei Proventi dei Macelli, e Osterie di Castagneto = *Arch. della Contea* =

1743. Bando sopra la maniera di pagar le Gabelle all'entrare di Castagneto = *Arch. della Contea* =

1747. Bando sopra le Strade, e Fosse della Contea = *Archiv. della Contea* =
Bando sopra le Portate dei Grani, e Biade = *Arch. della Contea* =

1750. Bando sopra la vendita del Tabacco, e Acquavite ai Forestieri = *Archiv. della Contea* =

1750. Bando sopra la vendita del Tabacco = *Arch. della Contea* =